

TORNATA DEL 29 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per sussidi a militari veneti — Relazione sul progetto di legge pel sistema stradale della Sardegna, modificato dal Senato — Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei sugheri in Sardegna — Approvazione degli articoli 2, 3 e 4 — Emendamenti dei deputati Demarchi, Michelini, Valerio L., Sineo e Mellana all'articolo 5 — Spiegazioni del relatore Falqui-Pes — Approvazione di questo, degli articoli successivi e dell'intera legge — Discussione del progetto di legge per un'aggiunta al bilancio passivo 1849 della Camera dei deputati — Ragguagli del deputato questore Favassori — Questione sulle attribuzioni dei questori — Osservazioni dei deputati Michelini e Mellana — Schiarimenti del deputato Pinelli sull'amministrazione interna della Camera — Proposizione del deputato Lanza — Ordini del giorno motivati dai deputati Mellana e Di Revel — Approvazione di questo, e quindi dell'articolo della legge con emendamento del deputato Tecchio — Discussione del progetto di legge proposto dal deputato Bottone sulla tassa dell'abbonamento ai giornali — Opposizione e proposizione sospensiva del deputato Pinelli — Parole in favore e proposizione del deputato Fagnani — Parole in appoggio del proponente — Opposizioni dei deputati Jacquemoud Giuseppe e Bon-Compagni.*

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera :

2794. Testa Gio. Francesco e Gallotti Siro, dimoranti a Broni, chiedono il rimborso dei vaglia del prestito volontario del 1848, in capitale ed interessi.

2795. Sandrone Michele, da Carignano, già soldato dell'esercito francese, ricorre per essere reintegrato nella pensione assegnatagli dal Governo imperiale.

2796. Destefanis Evasio, caudico, dimorante nella città di Casale, aggiunge nuove osservazioni alla precedente sua petizione numero 1219, stata trasmessa al guardasigilli, e rinnova l'istanza per ottenere uno degli impieghi nella medesima indicati.

2797. Anonima.

2798. Poggi G., di Spezia, ricorre con petizione analoga a quella segnata col numero 2794.

2799. Baldizzone Luigi, sacerdote, ed altri tre preti di Cassine, fanno varie istanze in ordine ai vescovi, e chiedono si proceda contro gli accusatori del fu teologo Baldizzone e don Ratazzi, arbitrariamente stati sospesi a *divinis* senza cognizione di causa.

2800. Perolo Lauro, di Millesimo, presenta un progetto di legge per regolare la beneficenza delle parrocchie, cui chiede unirsi alla legge presentata dal ministro Siccardi, perchè abbia quanto prima il suo effetto.

2801. Raggio Giovanni, da Lavagna, propone alcuni provvedimenti da trasmettersi al ministro della guerra, perchè li prenda in considerazione nel compilare il nuovo regolamento per le leve da presentarsi all'approvazione del Parlamento.

2802. Ferraro Gio. Battista ed altri, della città di Genova, invocando i dritti da essi acquistati, come facienti parte dei corpi speciali della milizia nazionale di quella città, in virtù

di precedenti atti governativi, ricorrono all'oggetto che si provveda pel ristabilimento anche di questi corpi speciali medesimi, nella circostanza della riorganizzazione nuovamente ordinatasi in quella città della detta milizia nazionale.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER SUSSIDI AI MILITARI CHE PRESERO PARTE ALLA DIFESA DI VENEZIA.

PRESIDENTE. Invito alla ringhiera i relatori che hanno rapporti in pronto.

MARTINI, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi volume *Documenti*, pag. 532.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli uffici.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE MODIFICATO DAL SENATO CONCERNENTE IL SISTEMA STRADALE DELLA SARDEGNA.

SANTA ROSA T., relatore, presenta la relazione suddetta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 251.)

PRESIDENTE. Viene chiesta l'urgenza della discussione di questa legge. La relazione ora fatta sarà dunque stampata tosto e posta all'ordine del giorno per domani.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, metto ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

RICCI VINCENZO. Nell'elenco delle petizioni che è stato

letto testè ve ne ha una di alcuni cittadini genovesi i quali domandano che si ristabiliscano i diversi corpi della guardia nazionale speciali, che erano già stati colà costituiti.

Siccome in questi giorni il municipio di Genova sta appunto formando i ruoli e preparando le liste definitive per il rordinamento della guardia nazionale, ove questa petizione dovesse fare il corso ordinario dovrebbe esser differita di qualche mese. Quindi pregherei la Camera a volerne ordinare la relazione d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

QUAGLIA. Io pregherei la Camera di prendere in considerazione la relazione testè letta sul progetto di legge per un credito straordinario per un sussidio da darsi agli emigrati veneti. Siccome la relazione è favorevole al progetto di legge analogo, così pregherei la Camera a volerla dichiarare d'urgenza e metterla all'ordine del giorno prima dell'esame della legge sull'istruzione secondaria.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà dichiarata d'urgenza questa discussione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

Sarà posta all'ordine del giorno per mercoledì.

LYONS. Colla petizione 2794 i signori Testa Giovanni Francesco e Gallotti Giro, da Broni, espongono i danni che si ebbero ed hanno tuttavia dal ritardo frapposto a rimborsarli dei vaglia emessi in occasione del prestito volontario nel 1848, e ne chiedono il pronto rimborso in un cogl'interessi. Già altra petizione sullo stesso oggetto, di Nanza Giulio di Novara, venne nella tornata di venerdì scorso trasmessa al signor ministro delle finanze, perchè provvedesse in proposito. Epperò considerando inoltre come importi sommamente al credito pubblico il serbar fede ai patti statuiti, prego la Camera di concedere che detta petizione venga dichiarata d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

VALERIO LORENZO. Nella seduta di venerdì fu letto il sunto di una petizione, in cui un onorevole cittadino chiede che sia ripresentata la legge per l'abolizione dei maggioraschi. Come quella legge sia stata accolta dall'intera nazione, nessuno lo ignora. La rappresentanza nazionale ne avea già dato, come ognun sa, la sua approvazione, quando lo scioglimento della stessa, che poco dopo seguì, fece sì che non potesse essere approvata dal Senato.

Ora questa legge dovrebbe essere ripresentata.

Questo chiede il petizionario; e siccome è cosa grandemente desiderata dall'intera nazione, io credo che la Camera vorrà acconsentire che questa petizione venga dichiarata d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

GIANONE Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione di cui fu letto il sunto nella tornata antecedente, avente il numero 2792.

In essa 200 cittadini di Torino chieggono che si ecciti il Governo a far osservare le leggi sulla caccia. È cosa di fatto che fra le leggi, di cui una falsa idea di libertà fece credere nella classe meno istruita che non sia più necessaria l'osservanza dopo lo Statuto, vi sono principalmente quelle relative alla caccia.

È pure cosa di fatto che dagli agenti del Governo non si usa più quella sollecitudine che si usava dapprima nel far eseguire queste leggi. Questi fatti giustificano la domanda dei petenti. Quello poi che giustifica l'urgenza si è che appunto in questa stagione e nei prossimi due mesi è principalmente necessario che siano osservate tali leggi, poichè diversamente il loro effetto, il loro beneficio resterebbe perduto per tutto l'anno.

Prego perciò la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA CONSERVAZIONE DEI SUGHERI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione delle quercie-sugheri in Sardegna.

Leggo alla Camera gli articoli che furono già votati nell'ultima tornata:

« Art. 1. L'estrazione dell'alburno dalle quercie-sughero ed il loro atterramento non potranno aver luogo nelle divisioni amministrative della Sardegna senza uno speciale permesso rilasciato dall'intendente generale di dette divisioni, sentito l'avviso dell'intendente provinciale e dell'amministrazione forestale.

« Art. 2. Questa permissione non potrà negarsi per gli alberi che non sono più suscettivi di utile prodotto o che fossero in istato di decadenza, nè per quel dato numero di alberi di qualunque età che siano indispensabili al proprietario, sia per l'agricoltura, sia per altro uso domestico.

« In questi casi, trattandosi di privati proprietari, basterà il solo permesso dell'intendente della provincia. »

Varie erano le proposte che si erano fatte in seguito della discussione di quest'articolo; vi erano in ispecie due emendamenti: uno proposto dal signor Bertolini e l'altro dal signor Tecchio.

Il signor Bertolini aveva proposto il seguente:

« I permessi saranno conceduti nei soli casi contemplati in quest'articolo e senza costo di spesa. »

Il signor Tecchio ne aveva proposto uno così concepito:

« Tutti i permessi contemplati colla presente legge saranno conceduti senza costo di spesa. »

Ora la Commissione presenterebbe due articoli d'aggiunta così concepiti:

« Art. 3. Nei casi non contemplati negli articoli precedenti non si farà luogo a permesso che ove questo sia necessario per la posizione delle piante, per la speciale condizione delle foreste o per gravi circostanze di pubblico vantaggio.

« Art. 4. Qualunque permesso sarà sempre rilasciato senza costo di spesa. »

Sono indi mantenuti tutti gli altri articoli. Se la Camera intende di provvedere a queste varie disposizioni con articoli separati da quelli che abbiamo già discusso, converrà passare alla votazione dell'articolo 2 con i due paragrafi che furono già adottati parzialmente; s'intraprenderà quindi la discussione sugli articoli proposti dalla Commissione.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 2.

ANGIUS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'ordine della discussione?

ANGIUS. Verrò anche a questo.

Io avevo sperato che, dietro la mozione dell'onorevole deputato Bronzini, la Commissione, considerando il progetto di legge proposto dal Ministero, avrebbe deliberato di rimuovere il suo che ha dato occasione a tante discussioni, e che il progetto ministeriale modificato in pochissima parte sarebbe potuto adottare con grande maggioranza: posto così il principio che l'autorità pubblica può, anzi deve moderare l'arbitrio dei proprietari nell'interesse generale e nell'inte-

resse particolare di essi medesimi; dimostrata l'esigenza di questo doppio interesse generale e particolare, ne risultava per necessaria conseguenza la proibizione formolata nel 1° articolo della legge e la sanzione formolata nel 3°.

Ho detto che il progetto ministeriale sarebbe stato approvato dopo breve disamina, sebbene modificato in alcune parti, e queste modificazioni io credo non sarebbero state rifiutate dallo stesso Ministero.

La prima modificazione sarebbe occorsa nell'articolo 1 e sarebbe stata la semplice aggiunta di una parola, dimodochè invece di leggersi: « l'atterramento delle quercie-sughero » si dovesse leggere: « l'atterramento delle quercie-sughero e roveri non potrà aver luogo. »

Voci. (Interrompendo) Quest'articolo è già stato votato.

ANGIUS. Vengo dunque al secondo.

Varie voci. Anche il secondo articolo è già votato.

ANGIUS. Non è votato nel complesso, e perciò appunto vi si può introdurre qualche variazione.

TECCHIO. Domando la parola per un richiamo d'ordine.

PRESIDENTE. Perdoni, non è permesso d'interrompere la discussione.

Sta solo al presidente il chiamare all'ordine un deputato. Ella può chiamare all'osservanza del regolamento.

TECCHIO. Farò adunque tal richiamo, e dirò che questa discussione mi pare inutile, giacchè il regolamento non permette che si discuta di nuovo sopra un articolo già votato.

ANGIUS. Ma non è votato in tutto il suo complesso.

PRESIDENTE. Io credo che appartenga al presidente il regolare la discussione; ora dirò che è stato veramente votato l'articolo 2 nelle sue due parti, ma non vi è stata votazione sul complesso del medesimo. Credo che nulla vieti di parlare ancora sopra l'intero articolo prima che si metta ai voti; quindi se il deputato Angius si restringa a parlare sopra di ciò e proponga qualche emendamento, io non posso impedirgli la parola.

ANGIUS. La seconda modificazione sarebbe sull'articolo 2, il quale voterei variandolo nella prima parte e mutilandolo nella seconda. Questo articolo contiene due parti, come tutti veggono, quindi la prima parte dovrebbe leggersi in questa guisa:

« Questa permissione non potrà essere concessa se non per quegli alberi che cominciano a deperire. . . »

PRESIDENTE. La mi scusi, ella non può più proporre una variazione a quelle parti che sono votate.

Ella può proporre un'aggiunta, ma non può venire a toccare quanto è già stato votato.

ANGIUS. Non essendo ancora l'articolo votato nel suo complesso, mi pare che la Camera potrebbe ancora variarlo, perchè, come è espresso, porta molti imbrogli.

BERTOLINI. Io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 3 proposto dalla Commissione.

« Nei casi non contemplati nell'articolo precedente non si farà luogo a permesso, che ove questo sia necessario per la posizione delle piante, per la speciale condizione delle foreste o per gravi circostanze di pubblico vantaggio. »

La parola è al relatore per svilupparlo.

FALQUI-PES, relatore. La Commissione incaricata dell'esame della legge sulla conservazione dei sugheri in Sardegna, seguendo il voto emesso dalla Camera, si è fatta una premura di riprenderla ad esame, onde trovare il mezzo di coordinare la disposizione, sulla quale si era sospesa la votazione, coi due articoli stati già dalla medesima approvati. Nel venire

a siffatto esame essa non ha punto esitato a riconoscere all'unanimità, che dopo l'adozione dell'emendamento dell'onorevole deputato Lanza all'articolo 2 si rendeva indispensabile un'aggiunta che assicurasse il principio che informa la legge, la quale è sostanzialmente quella di porre un discreto vincolo all'intera ed assoluta libertà d'azione, che l'articolo 63 del regolamento forestale attualmente vigente in Sardegna accorda ai proprietari per l'uso dello quercie-sughero, ed in egual tempo si vincolasse la facoltà concessa agli intendenti coll'articolo 1 votato dalla Camera.

A tale effetto ha posto mente la vostra Commissione che colla modificazione introdotta nell'articolo 2 dal prelodato onorevole deputato in cui si accennava quali fossero i casi nei quali non potesse negarsi il permesso dell'estrazione dell'alburno dalle quercie e sugheri coll'abbattimento di queste piante, uopo era altresì che si facesse menzione di quegli altri casi ai quali potesse estendersi la facoltà attribuita agli intendenti, senza pur lasciare una maggiore latitudine all'arbitrio, dal quale avesse a temersi la distruzione della specie che è appunto ciò che si è avuto in mira.

In questo modo la Commissione provvedeva al duplice oggetto: 1° di lasciare un termine non troppo ristretto alla facoltà concessa ai proprietari; 2° di non lasciar troppo ampia facoltà agli intendenti di poter pregiudicare lo spirito della legge medesima, e si è partendo da questo principio, che la Commissione vi ha proposto l'articolo 3 che ha deposto al banco della Presidenza.

LANZA. Io credo che l'articolo proposto dalla Commissione può solamente in parte ovviare agli inconvenienti che ne potrebbero venire, sia ai proprietari della Sardegna come anche al pubblico, da quella restrizione che si vuol mettere all'autorità governativa di poter concedere di abbattere un certo numero di queste piante sughero nel caso che sia utile ai privati ed anche all'interesse privato. Possono, a parer mio, nascere molti casi speciali, nei quali sia necessario che l'intendente generale, previo il consiglio dell'intendente provinciale e dell'amministrazione forestale, debba dare questo permesso; e supponiamo, per esempio, il caso di un proprietario, il quale decida di atterrare una landa, la quale potrebbe produrre un interesse molto sensibile al proprietario medesimo. Supponiamo che si tratti di fare degli spianamenti, di risanare dei siti paludosi; se s'incontrano in una data superficie di queste piante, il proprietario non potrà ottenere dall'intendente il permesso di atterrarle, e per conseguenza non potrà procedere a quell'operazione, a quel lavoro che sarebbe un grande interesse sia suo proprio, ed anche potrebbe darsi che fosse nell'interesse di qualche provincia della Sardegna. Potrebbe darsi anche il caso che per fabbricare una casa occorresse anche di fare quest'atterramento, e non lo si potrebbe compiere in nessun modo perchè l'intendente sarebbe vincolato e non potrebbe dare questa concessione. A me pare quindi che sia nell'interesse e privato e pubblico che l'intendente generale abbia questa facoltà di concedere in determinati casi l'atterramento di una o più di queste piante. In quanto poi alla tutela che si deve esercitare sulla conservazione dei boschi, e particolarmente di queste piante, io credo che questa tutela sia già salva quando non dipende puramente dalla qualità e dal criterio dell'intendente di dare questo consenso, ma allorchè l'intendente debba prima prendere l'avviso dall'intendente della provincia e dall'amministrazione forestale. Io sono persuaso che quando concorra il voto dell'amministrazione forestale e dell'intendente della provincia, non potrà darsi che succedano delle concessioni per l'atterramento di queste piante, le quali senza essere di un inte-

resse generale del paese possono essere d'un interesse molto grande pel proprietario. Io non so vedere come il Governo voglia volontariamente lasciarsi togliere o restringere questa facoltà, quasi ch'egli stesso temesse che i suoi subalterni ne vogliano abusare. Io non ho simil timore. In questa circostanza io credo che col vincolare l'autorità si verrebbe a recare un grave pregiudizio alle proprietà. Per conseguenza se potessi esprimere in modo abbastanza ampio l'idea proposta dalla Commissione nel 5° articolo, di contemplare quasi tutti i casi nei quali l'intendente potrebbe concedere questa facoltà ai proprietari senza portar loro pregiudizio negandola, allora io ammetterei questo 5° articolo; ma siccome non è possibile in una legge di prevedere questi casi speciali, io credo bene che l'intendente abbia la facoltà di dare queste concessioni speciali tuttavolta che vi sia l'avviso consentaneo dell'intendente provinciale e dell'amministrazione forestale, e quando vadano d'accordo nel riconoscere l'utilità della domanda fatta da qualche proprietario.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Trovatomi in seno della Commissione quando deliberava sopra il modo di fare l'aggiunta di quest'articolo a cui ho pienamente aderito, ho creduto di riconoscere che in esso venivano pressochè in termini generali compresi tutti i casi in cui può l'autorità superiore riconoscere una giusta causa di dare un permesso per abbattere le piante in qualunque occasione di utilità pubblica o privata.

In questo articolo, infatti, sono comprese tre condizioni, sulle quali può l'intendente generale deliberare di concedere questa facoltà. La prima, proveniente dalla posizione della pianta; in questo caso ben vedesi che ove un particolare desidera, per esempio, tracciare una nuova strada per cui sia indispensabile l'abbattere alcune piante, è sufficientemente dichiarato dalla legge che l'intendente può concedere questa facoltà. Ove voglia edificare una casa, ove voglia promuovere qualche dironcamento di boschi, o prosciugamento di paludi, infine qualunque altra operazione si possa immaginare, fatta sopra un terreno qualsiasi. Lo specificare nella legge che l'intendente dalla posizione delle piante può deliberare di accordare questa facoltà, mi pare sia una sufficiente guarentigia, che può abbracciare infiniti casi in cui potrà deliberare. Viene in secondo luogo la condizione delle foreste; questa condizione delle foreste è un termine tale da poter sufficientemente dare facoltà all'intendente di estendere a molti altri casi di interesse pubblico o privato questa licenza di abbattere delle piante.

Finalmente viene in terzo luogo un'altra considerazione, quella di pubblico vantaggio, dimodochè non può avvenir caso in cui convenga abbattere le piante, che il criterio dell'intendente generale non gli dia sufficienti norme di giudicare nel merito delle domande. Perciò credo che potrebbe la Camera approvare l'aggiunta di questo articolo, aggiunta che, mentre tende a tutelare meglio l'interesse del pubblico e dei privati, nella facoltà che sia indispensabile domandare per l'abbattimento delle piante, concilii eziandio lo spirito della legge, sicchè la spoglia di quell'anomalia che veniva prodotta in essa ove solo si dichiarassero i casi in cui non si potesse negare, e quindi si volesse in certo modo limitare una facoltà, che pareva sottointesa, all'intendente di dare altri permessi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, metto ai voti l'articolo 5 proposto oggi dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 4:

« Qualunque permesso sarà sempre rilasciato senza costo di spesa. »

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 5 del primo progetto, ora 5, è così concepito:

« I contravventori a questa disposizione incorreranno nella multa di lire 5 a 20 per ogni albero indebitamente reciso.

« Il prodotto di questa multa sarà applicato per una parte ai denunciati, per un'altra alla cassa comunale, e per la terza agli agenti forestali, secondo la ripartizione che sarà approvata dal ministro d'agricoltura e commercio, sulla proposizione dell'intendente generale dell'azienda dell'interno. »

DEMARCHI. Io propongo un emendamento al primo paragrafo di quest'articolo.

La Commissione nell'adottare la stessa espressione del progetto del Ministero non ha badato che nel progetto del Ministero, all'articolo 1, vi era un solo caso di contravvenzione, ed in quello della Commissione ve ne sono due, cioè l'estrazione dell'alburno dalla quercia-sughero, e l'atterramento della medesima. Due in conseguenza devono essere le multe da applicarsi ai contravventori.

Proporrei adunque si dicesse:

« I contravventori a queste disposizioni incorreranno nella multa da lire 5 a 20 per ogni albero *indebitamente spogliato dell'alburno o reciso.* »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato quest'emendamento.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Metto ai voti il primo paragrafo così emendato.

(La Camera approva.)

Viene ora la seconda parte di quest'articolo.

MICHELINI. Io ho in animo di proporre un emendamento a questo paragrafo, relativamente alla ripartizione delle multe. Non vedo perchè si lasci nell'arbitrio del ministro di agricoltura e commercio tale ripartizione. Naturalmente il ministro non può fare questa ripartizione se non che sulla proposizione degli intendenti della Sardegna, il che vuol dire, che gli intendenti stessi fisseranno la ripartizione. Per altra parte l'interesse pubblico e l'interesse di coloro che devono godere del prodotto delle multe vogliono che questi sappiano, prima che si faccia questa ripartizione, quale quota loro tocchi; quindi io vorrei che questa quota fosse fissata dalla legge stessa.

Il mio emendamento consisterebbe pertanto nel sostituire queste parole al paragrafo secondo della Commissione:

« Il prodotto di queste multe sarà applicato per un terzo ai denunciati, per un terzo ai comuni, e per un terzo agli agenti forestali. »

Questo emendamento non varia la quota delle multe, ne fissa solamente la ripartizione.

VALERIO. Io combatto non solamente l'emendamento del deputato Michelini, ma combatto l'articolo proposto dalla Commissione per quanto riguarda i denunciati.

Io non credo che la Camera debba spingere le popolazioni a sparsi le une contro le altre.

Quando un cittadino denuncia per moto spontaneo un'infrazione alla legge, fa cosa onoranda; ma chi lo facesse per un vile guadagno, quegli merita la riprovazione universale, e non un premio decretato da una Camera eletta dal popolo.

Quindi io vorrei che fosse tolta quella frase per cui verrebbe destinata una frazione qualunque della multa ai denunciati. Noi dobbiamo moralizzare il popolo, non demoralizzarlo. (Segni di approvazione)

PRESIDENTE. Domando se tale proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Metto ai voti la proposta del signor Valerio che sarebbe di togliere la parte assegnata ai denunziati.

MICHELINI. Nei paesi retti dispoticamente, dove è separata la causa dei Governi da quella delle popolazioni, è naturale che i denunziatori delle infrazioni che si commettono contro il pubblico loro procuri una specie d'infamia. Ma le cose non procedono così nei paesi liberi. In fatti sappiamo che presso i Romani l'azione del pubblico accusatore era attornata da molto rispetto, sappiamo che era considerata come opera meritoria quella dei cittadini che assumevano la difesa del pubblico interesse.

Io credo pertanto che quella opinione che ancora taccia di infamia coloro che si costituiscono pubblici accusatori non sia altro che un reliquato dei tempi del dispotismo, tempi, per verità, ancora molto a noi vicini; e porto ferma fiducia che tale opinione si dileguerà poco per volta; essa è un vero pregiudizio, perchè, alla fine dei conti, chi procura l'esecuzione delle leggi fa opera patriottica.

È vero che sarebbe bene che tutti non fossero mossi che dal proprio dovere a farsi denunziatori, ma non è men vero che giova spingere gli uomini ad operare il bene anche colla molla del proprio interesse.

Per questi motivi non approvo la proposta soppressiva fatta dall'onorevole deputato Valerio.

VALERIO L. Ho già detto che sia in un paese libero, sia in un paese dispotico, chi denuncia spontaneamente un'infrazione alle leggi fa opera meritoria, ma ripeto che fa atto immorale chi denuncia per un vile lucro.

Nei decretare questo premio allo spionaggio noi getteremmo in mezzo alle nostre popolazioni un elemento di divisione, un elemento cioè d'ira tra famiglia e famiglia, tra borgo e borgo, elemento, il quale, pericoloso dappertutto, sarebbe pericolosissimo poi per la Sardegna. Per questi motivi insisto sul mio emendamento, e rispondo all'onorevole deputato Michelini che quando dichiarò che i Romani rispettavano il pubblico accusatore egli nulla disse contro il mio argomento. Anche io rispetto il pubblico ufficiale accusatore, il quale, adempiendo il debito suo, denunzia le infrazioni che si commettono contro le leggi; e quando un impiegato forestale viene a denunciare una violazione alla legge delle foreste, egli compie il suo dovere, e merita perciò rispetto ed onore.

Ma non così avviene per il cittadino, il quale si fa denunciatore per una miserabile moneta. Insisto dunque affinché non s'introduca per la prima volta nelle leggi sancite dal nostro Parlamento un principio riprovevole e profondamente demoralizzatore. (Bravo! a sinistra)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Valerio.

(La Camera approva.)

MICHELINI. Io proporrei che il terzo spettante ai denunziatori fosse dato agli agenti forestali.

VALERIO L. Propongo che sia dato alle congregazioni di carità di quel comune ove è condannato l'infrattore alle leggi.

PRESIDENTE. Il signor deputato Lorenzo Valerio propone che la quota che sarebbe data secondo il testo della legge ai denunziatori sia invece assegnata alle congregazioni di carità locali.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

FALQUI PES, relatore. Io appoggio tale proposta, poiché si è appunto in questo senso che la Commissione intendeva di assegnare una parte del prodotto della multa alle casse comunali, perchè fosse applicata alle opere di beneficenza istituite nei comuni medesimi.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposizione della Commissione, così modificata:

« Il prodotto di questa multa sarà applicato per un terzo alle congregazioni locali di carità, per un terzo alle casse comunali, e per un terzo agli agenti forestali. »

GIANONE. Io proporrei una lieve modificazione per evitare un' improprietà di lingua legale.

Io credo che invece di *multa*, si debba dire *ammenda*, secondo il senso legale della parola, a motivo che la somma di cui si tratta non ascende a lire 50. È vero che tale difetto già si ravvisa nella prima parte dell'articolo che fu già votato, credo però che trattandosi soltanto di emendare l'improprietà di una parola, si potrebbe altresì in quella prima parte introdurre questa lieve modificazione.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Si farà dunque questa modificazione.

Vi sono due emendamenti, quello del deputato Michelini, col quale si propone che il prodotto di quest'ammenda sia applicato per un terzo alle congregazioni di carità locali, per un terzo alle casse comunali, e per un terzo agli agenti forestali. V'è invece la redazione della Commissione la quale porta che il prodotto di quest'ammenda sarà applicato per una parte alle congregazioni locali di carità, per un'altra alle casse comunali, e per una terza agli agenti forestali.

Pongo prima ai voti l'emendamento proposto dal deputato Michelini.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Io propongo di sopprimere il terzo che si vorrebbe applicare alla cassa comunale. La cassa comunale non è danneggiata da queste contravvenzioni; nè veggo perciò alcun motivo perchè le si debba applicare questo terzo. Mi pare invece più naturale che si diano i due terzi alle congregazioni di carità. Nulla essendovi di più consentaneo al bene pubblico, che convertire ad uso della beneficenza il prodotto delle contravvenzioni. (Bravo!)

PRESIDENTE. Il signor Michelini aderisce a questa nuova proposta?

MICHELINI. Aderisco.

PRESIDENTE. Domando se questa nuova proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

FALQUI PES, relatore. Mi permetto di far riflettere che le comuni hanno le scuole normali che sono a loro carico. L'applicazione di questo terzo perciò è un mezzo che sicuramente gioverebbe ai bisogni comunali della Sardegna. Dirò di più che ridonda anche in isvantaggio dell'intera popolazione il danno sofferto dai privati.

Credo per conseguenza che si possa adottare il temperamento già proposto dal deputato Michelini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del signor Sineo, cui si unì il deputato Michelini.

MELLANA. Domando la parola solo per avvertire il signor presidente, che mi riservo dopo la votazione, nel caso che venisse adottato l'emendamento del deputato Sineo, di fare una modificazione in questo senso, di fare cioè una distinzione fra quelle multe che sono inflitte dietro denuncia fatta dagli agenti forestali, e quelle che venissero imposte in conseguenza di accuse mosse da altri cittadini. Per quelle multe che si infliggono per cura dell'agente forestale sta benissimo che questi abbia il terzo, quasi a titolo di premio per la sua vigilanza, ma ove la multa venisse in forza di denuncia fatta da un cittadino, non so perchè si vorrebbe premiare l'agente forestale, il quale non ha fatto il suo dovere.

PRESIDENTE. Siccome il suo emendamento non potrebbe aver luogo dopo votato quello del deputato Sineo, lo prego perciò a formulare la sua proposta.

MELLANA. Allora io formolo la mia proposizione in questi termini :

« Il prodotto di quest'ammenda sarà applicato per due terzi alle congregazioni di carità locali, e per un terzo agli agenti forestali, quando da questi parta la denuncia : nel caso che la denuncia provenga da altri, l'intera ammenda sarà applicata alle congregazioni locali di carità. »

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

FALQUI-PES, relatore. L'oggetto per cui si sono chiamati gli agenti forestali a partecipare a quest'ammenda è contenuto nell'articolo 152 del regolamento vigente in Sardegna, del 14 settembre 1844, col quale appunto si era provveduto al riparto, sebbene in altra forma; non si parlava nè di congregazioni di carità, nè di casse comunali, ma solo si proponeva questo riparto per retribuire gli agenti forestali, che avrebbero dimostrato maggior zelo nell'eseguimento dei loro doveri. Ed è appunto per questo che il Ministero diceva doversi fare questo riparto a termini dell'articolo 152 del regolamento. La Commissione ha poi creduto di dover introdurre la modificazione a favore delle casse comunali, lasciandone una porzione agli agenti forestali.

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata, metto ai voti la proposta Mellana.

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'articolo intiero, come venne emendato.

(La Camera approva.)

L'articolo 4 è così concepito :

« Un regolamento approvato con decreto reale provvederà al suo eseguimento. »

DEMARCHI. Sarebbe assai più regolare il dire: « provvederà per l'eseguimento della presente legge. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo così redatto.

(La Camera approva.)

L'articolo 7 è così concepito :

« È derogato in quanto concerne alle disposizioni della presente all'articolo 65 del regolamento approvato colle suddette regie lettere patenti del 14 settembre 1844, e ad ogni altra disposizione che vi si possa trovare contraria. »

FALQUI-PES, relatore. Domando la parola per un oggetto di redazione.

Siccome è tuttora in vigore l'articolo 152 del regolamento 14 settembre 1844, io crederei necessario si facesse anche menzione di questo nell'articolo 6 per derogarlo.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Mi pare che con queste parole: e ad ogni altra disposizione che vi si possa trovare contraria, si comprenda anche l'articolo 152 del citato regolamento.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io credo che si debba togliere la parola *suddette*, perchè nel progetto della Commissione le regie lettere patenti non furono indicate, e basta dire :

« È derogato in quanto concerne alle disposizioni della presente all'articolo 65 del regolamento approvato colle regie lettere patenti, » ecc.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, porrò ai voti l'articolo così emendato dal deputato Bronzini.

(La Camera approva.)

Si procede alla votazione sul complesso della legge per scrutinio segreto.

La legge, come venne approvata articolo per articolo, è così concepita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 516.)

(Si procede all'appello nominale per la votazione sul complesso della legge.)

Risultato della votazione :

Presenti e votanti	118
Maggiorità	60
Voti favorevoli	109
Voti contrari	9

(La Camera approva.)

(Il vice-presidente Demarchi sale ad occupare il seggio della Presidenza che il presidente Pinelli abbandona.)

Presidenza del vice-presidente GAETANO DEMARCHI.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE AL BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI — QUESTIONE SULLE ATTRIBUZIONI DEI QUESTORI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sul credito di lire 63,805 in aggiunta al fondo stanziato nel bilancio 1849 per il Parlamento nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 526.)

Do lettura dell'unico articolo di cui si compone il progetto del Ministero, identico a quello della Commissione :

« *Articolo unico.* È aperto al ministro dell'interno un credito supplementario di lire 63,805 in aggiunta al fondo stanziato all'art. 2 della categoria 17 bis, *Parlamento nazionale*, del bilancio passivo del dicastero interni, onde sopperire alle maggiori spese occorse in detto anno alla categoria suddetta. »

FRANCHI, relatore. Debbo osservare alla Camera, prima che si apra la discussione generale su questa legge, che per un errore materiale il quale credo sia semplicemente di stampa, si è messo nell'articolo *onde sopperire alle maggiori spese occorse in detto anno*, invece di dire: *onde sopperire alle maggiori spese, occorse in detto anno 1849.*

PRESIDENTE. Allora l'articolo sarebbe redatto in questo modo :

« È aperto al ministro dell'interno un credito supplementario di lire 63,805 in aggiunta al fondo stanziato all'art. 2 della categoria 17 bis, *Parlamento nazionale*, del bilancio passivo del dicastero interni, onde sopperire alle maggiori spese occorse in detto anno 1849 alla categoria suddetta. »

Il deputato Valvassori ha la parola.

VALVASSORI, questore. Fino dal 50 luglio, scorso anno, quando venne aperta la terza Legislatura, io volevo prendere la parola, onde chiedere alla Camera alcuni schiarimenti intorno ai quali tace lo Statuto ed il regolamento della medesima, cioè se i questori dovessero continuare nel loro ufficio, amministrando i fondi votati dalla Camera; ma l'ufficio della Presidenza al quale mi rivolsi deliberò di soprassedere, sperando che in breve si sarebbe modificato il regolamento.

È necessario che io esponga prima brevemente alcuni fatti successi precedentemente.

Sciolta la Camera nel giorno 2 aprile 1849, desiderando recarmi nel seno della mia famiglia, che non vedevo da molti mesi, mi portai dal signor ministro degli interni onde sapere a chi dovessi cedere l'amministrazione dei fondi votati dalla Camera, non essendovi, come già dissi, alcun regolamento che mi rischiarasse in proposito; sebbene la pratica degli esteri Parlamenti, e quella seguita nella prima nostra Legislatura mi potessero servir di norma; pure ho creduto bene interpellare

il signor ministro, il quale, dietro alcune osservazioni fattegli in mia presenza dal signor intendente Panizzardi, primo ufficiale degli interni, mi rispose di continuare nelle mie funzioni di questore, unendovi anche parole d'immeritata lode. Rinunciai dietro tale risposta al pensiero di partire, e continuai a reggere la questura.

Nel giorno 24 aprile, quasi un mese dopo lo scioglimento della Camera, trovandomi sprovvisto di fondi per far fronte alle spese occorse, e per pagare gli impiegati, scrissi d'ufficio una lettera al signor ministro, chiedendogli la somma di lire 50 mila, e n'ebbi pochi giorni dopo la risposta che mi permetto di leggere:

« *Illmo Signore,*

« Lo scioglimento testè avvenuto della Camera dei deputati traendo seco la sospensione immediata di tutti gli uffici da essa costituiti, la questura eziandio non potrebbe per natural conseguenza esercitare ora le sue funzioni, le quali, esclusivamente subordinate a quelle della Camera, devono cessare dal momento in cui i poteri di questa cessarono.

« Dal che ne emerge che questo dicastero non potrebbe, suo malgrado, aderire alla domanda fattagli dalla S. V. *Illma*, come questore, col pregiatissimo suo foglio del 24 corrente mese, senza commettere una irregolarità amministrativa, ed esporsi forse ad una qualche osservazione per parte del Parlamento futuro.

« Per altro canto però, riconoscendo di tutta equità e giustizia che siano soddisfatte le spese occorse nell'ora scaduta Sessione, e che continuino a retribuirsi gl'impiegati tutti addetti ai rispettivi uffici della Camera sullodata, questo Ministero di buon grado non dissente di assumersi lo speciale incarico di provvedere al pagamento di siffatte spese, e di tutte le somme che saranno dovute conciliabilmente ai bisogni attuali e sempre però che le urgenze dello Stato e le esigenze del momento lo comportino.

« Nel porgere così riscontro al citato foglio dell'*Illma* S. V. io profitto dell'occasione per rinnovarle i sensi della ben distinta mia stima.

Di V. S. *Illma*

« Torino, addì 27 aprile 1849.

Devo Obblmo Servitore
PINELLI. »

Non intendo già con questa esposizione di fatti di riprovare l'operato del signor ministro, ma faccio ciò solo per mia giustificazione, e per avere in seguito una sicura e certa norma. In seguito a questa lettera resi i conti al signor intendente Reynaud delegato dal Ministero interni.

Onde ovviare a simili inconvenienti, pregherei la Camera a voler dichiarare se la carica di questore debba durare fino alla nuova Legislatura, ovvero cessare collo scioglimento della medesima; in quest'ultimo caso proporrei di voler nominare un impiegato avente il titolo di direttore, o amministratore della Camera, il quale faccia le veci di questore fra l'una e l'altra Legislatura, con stipendio ed alloggio fissato dalla Camera stessa.

MICHELINI. I fatti e le osservazioni esposte dall'onorevole preopinante dimostrano l'intima connessione che ha il progetto di legge colla contabilità della Camera: diffatti il Ministero non può altronde fare fondamento dell'ammontare della somma che deve portare nel bilancio passivo eccetto che su quella che risulta dalla resa del conto speciale della Camera.

Laonde la resa dei conti degli anni scorsi avrebbe dovuto precedere il progetto di legge ministeriale.

È vero che nella relazione abbiamo uno specchio comparativo delle spese fatte nel 1848 e nel 1849; ma questo non basta, perchè questo specchio non è collocato nella relazione che in modo incidentale, ed a guisa di dimostrazione.

Noi dobbiamo unicamente per ora occuparci della legge che ci presenta il signor ministro; ma non dobbiamo tralasciare in altro tempo di occuparci anche della contabilità della Camera; e qui vengono naturalmente le risposte che la Camera deve fare all'onorevole questore Valvassori.

La Camera è una specie di piccolo Stato, il nostro Governo è la presidenza; e la questura, che rappresenta più specialmente il Ministero delle finanze (*Si ride*), deve presentare non solamente il bilancio degli anni avvenire, ma anche rendere conto dell'esercizio degli anni che sono scorsi; mi pare pertanto che la Camera dovrebbe incaricare la questura di rendere il conto degli esercizi 1848 e 1849, e di presentare il bilancio del 1851.

È vero che i questori non hanno ancora presentati i bilanci degli anni 1848, 1849 e 1850, come credo avrebbero dovuto fare, ma i due primi anni essendo irrevocabilmente passati e l'altro molto inoltrato, credo inutile che la Camera perda il tempo a stabilire i bilanci di spese di già consuete.

Il conto poi del 1850 si renderà nel 1851.

Quanto al tempo, durante il quale la Camera rimane chiusa, io credo che non cessino le funzioni della questura. La qual cosa deve aver luogo sia in caso di prorogazione che di scioglimento della Camera, come accade in altri Parlamenti.

Per questi motivi, fondato sugli usi degli altri Parlamenti, ed interpretando il pensiero degli stessi questori, propongo un ordine del giorno concepito in questi termini:

« La Camera, invitando la questura a rendere i conti dell'esercizio 1848 e 1849 ed a presentare il bilancio 1851, passa alla discussione della legge. »

Quest'ordine del giorno soddisfa alla maggior parte delle domande del signor Valvassori; quanto alle altre domande soddisferà il regolamento che si sta maturando da una Commissione.

VALVASSORI, questore. La questura non ha nessuna difficoltà di adottare tale proposta; farò poi osservare all'onorevole deputato Michelini che la questura avrebbe reso i conti del 1848 e 1849 se vi fosse stato qualche articolo nel regolamento il quale lo prescrivesse; nel regolamento è detto che il bilancio della Camera va unito a quello del Ministero dell'interno, in conseguenza io ho reso i conti al signor cavaliere Reynaud, intendente al Ministero dell'interno dallo stesso delegato.

MICHELINI. L'unico articolo relativo alla resa dei conti è l'articolo 77 del regolamento, il quale è così concepito:

« I questori sono incaricati di tutte le misure relative al materiale, al cerimoniale ed alle spese della Camera. »

Veramente qui non è prescritto che i questori abbiano a rendere i conti; ma siccome è costante che in tutti gli altri Parlamenti la questura è incaricata non solamente di rendere i conti degli esercizi passati, ma ancora di presentare i bilanci degli esercizi futuri, così non vedo perchè la stessa cosa non avverrebbe nel nostro Parlamento.

D'altronde i questori sono incaricati delle spese, e vogliono forse aver tale incarico senza contabilità di sorta? (*Rumori*) Questo io non lo credo. Finalmente è nella natura delle cose che chi è incaricato di fare spese debba render conto della sua gestione.

VALVASSORI, questore. Si è appunto perchè i questori sono risponsali ch'io mi recai al Ministero dell'interno per sapere a chi dovessi rendere cotesti conti.

La Camera era sciolta, non esisteva veruna legge che prescrivesse ai questori di render tali conti alla Camera; era quindi mestieri ch'io fossi chiarito su tal cosa, e per questo motivo, come ho già detto, ho interpellato il ministro dell'interno.

Del rimanente farò notare che fu suggerito alla Commissione del regolamento d'inserire nel medesimo l'articolo che è adottato in vari altri Parlamenti per ovviare a siffatta dubbiozza, vale a dire, che i questori che debbono cessare dal loro ufficio siano tenuti a render i conti ai questori che verranno eletti nella nuova Legislatura.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invitando la questura a render il conto degli esercizi 1848 e 1849 ed a presentare il bilancio del 1851, passa alla discussione della legge. »

Domanderò anzitutto se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

MELLANA. Dal sin qui detto si fa chiaro che i mali ai quali si deve por riparo sono più grandi di quelli a cui tendeva rimediare l'ordine del giorno proposto dal deputato Michelini, or ora reietto dalla Camera.

Io vedo che la Camera è ancora nei suoi primordii, e che non ha ancor determinate le sue competenze; io vedo un conflitto che non deve più esistere, e tale conflitto lo scorgo nella legge stessa che ci vien presentata.

Con siffatta legge si fa dal Ministero una domanda di credito per la Camera. Ma che cosa è il Ministero? Esso è l'unico agente responsabile dinanzi alla Camera di tutti gli atti del potere esecutivo; ma esso nè è, nè può essere responsabile dell'operato della Camera. La Camera è uno dei tre poteri dello Stato, totalmente indipendente e libero nella sua azione; essa ha i suoi agenti moralmente responsabili per la sua amministrazione: e questi suoi agenti sono i membri della sua Presidenza. Amministratrice unica dei fondi che si stanziavano per la Camera è e deve essere la sola Presidenza; quindi credo che dovrebbe essere la Presidenza quella a cui toccherebbe fare domanda al Parlamento per ottenere i fondi che sono necessari per l'amministrazione della Camera stessa.

Vengo ora al punto della questione, cioè al dubbio mosso, se la questura debba cessare sì o no dalle sue funzioni, sia quando il Parlamento è prorogato, sia quando la Camera è sciolta. Io sono contrario all'avviso che parve manifestare il già ministro dell'interno, per quanto abbiamo sentito espresso nella lettera che ci lesse l'onorevole questore Valvassori. Io opino che la questura non debba cessare dal suo ufficio, infino a che non sia da altra surrogata, e che abbia sottomessa alla Camera la sua gestione. Nè vale il dire che, sciolta la Camera, i questori, non vestendosi più la qualità di membri del Parlamento, debbono *ipso facto* cessare dall'ufficio loro, giacchè di questa proposizione io ammetto solo che i questori, in forza del decreto di scioglimento, essi non sono più membri d'una Legislatura che più non sussiste; ma nego che essi cessino dall'ufficio di amministratori del personale e dei locali ove siede la nazionale rappresentanza: la ragione è semplicissima.

La rappresentanza nazionale non muore mai, essa è eterna, per quanto è eterna la nazione stessa, la quale col mezzo dei suoi rappresentanti fa a sè stessa le leggi; il Parlamento moralmente esiste anche quando è sciolta la Camera dei deputati. Il Governo, valendosi di un diritto che gli accorda lo Statuto, può benissimo, sotto la sua responsabilità, sciogliere una Camera per interpellare in gravi e solenni momenti il sovrano giudizio della nazione; ma esso è obbligato, nel tempo che gli è dalla legge prescritto, di convocare un'altra Camera, onde

sentire ed eseguire il volere che nelle seguite elezioni venne espresso dalla nazione: ora in questo interregno fra l'una e l'altra Legislatura vi rimangono il palazzo della Camera, i suoi impiegati, i suoi archivi, la sua biblioteca, lavori in pendenza od ordinati per la manutenzione del locale stesso, conti a saldare, e simili altre cose: dovrà dunque all'ordine succedere il disordine? Niuno ciò vorrebbe asserire: eppure ne sarebbe la ineluttabile conseguenza ove i questori dovessero *ipso facto* cessare dall'ufficio loro, giacchè il tutto è retto da loro; ove essi, senza essere rimpiazzati, cessassero, chi si dovrebbe porre al luogo loro? Pare che sia opinione di alcuni che di diritto l'amministrazione debba passare al Ministero: ma io dico: perchè al Ministero? Esso è e deve essere straniero a tutto ciò che appartiene ad altro potere; esso è agente del potere esecutivo; come potrebbe essere nel tempo stesso agente e non responsabile di quell'altro potere che lo deve sindacare?

Vi ha un'altra ragione: i questori sono amministratori; è inerente a tale qualità quel principio legale e d'onore che ogni uomo che ha amministrato cosa non sua debba e voglia rendere ragione del suo operato. Ora, se i questori dovessero ritirarsi al momento che non esiste in fatto la Camera, a chi dovrebbero essi rendere i conti della loro gestione? I conti si denno rendere: resta solo a vedere se essi li debbano rendere al Ministero od alla Camera che succede a quella che fu disciolta. A me pare chiaro come la luce che solo alla Camera che succede a quella che fu disciolta si aspetta di ricevere tali conti, giacchè essi dal potere legislativo hanno ricevuto il mandato: essi non hanno nulla di comune col Ministero, essi sono agenti di un potere, come il Ministero è agente, e non altro, di un altro potere. Sarebbe bella invero che un agente straniero s'erigesse in giudice di un agente altrui: lo potrebbe solo fare ove venisse a ciò delegato dalla Camera; ma credo che la Camera stessa potrebbe neppur fare questa delegazione, perchè i questori hanno assunto l'incarico, perchè sapevano di aver a fare colla Camera, e che la loro dignità non sarebbe disconosciuta al punto di assoggettarli all'approvazione di agenti di un altro potere.

E qui aggiungo, che sarebbe impossibile al questore il render conto del proprio operato, ove, sciogliendosi la Camera, essi cessassero immantinenti dall'ufficio loro.

Perchè si osservi che l'atto di scioglimento non lascia un istante di tempo ad alcuna operazione per provvedere all'amministrazione della Camera, per cui è d'uopo che questa materia venga antecedentemente per legge stabilita. Dal momento che un ministro sale alla tribuna a leggere il decreto reale col quale è sciolta la Camera, da quel punto essa non può più prendere nessuna deliberazione; se cessa dunque in quel punto ogni sua azione, come potrebbe prendere i conti a'suoi questori, come potrebbero essi renderli? Se questi conti vanno resi, se il Ministero non ha veste per riceverli, se la Camera dal momento che è sciolta o prorogata non può più riceverli; se l'amministrazione della Camera non può rimanere sospesa, se il Ministero nè può, nè debbe immischiarsi nell'amministrazione della Camera; se tutto questo, dico, è evidente, ne deve conseguire che i questori devono rimanere in ufficio anche dopo che la Camera è prorogata e disciolta, e che essi non devono ad altri che alla Camera o richiamata o ricostituita rendere i conti della loro gestione. Alle ragioni addotte aggiungo essere questa la costante pratica di tutti i Governi che si reggono a regime costituzionale.

Ma ritornando alla mia prima proposizione, ripeto che i fatti che ci sono stati palesati abbastanza ci dimostrano che la Camera dee seriamente pensare a costituirsi. Sin qui io non

so che costituzione essa s'abbia di un grande e sovrano potere; noi sino ad ora ci siamo studiati di circondare il potere esecutivo, ossia la Corona, di ogni sorta di lustro e di pompa, quanto le conveniva o, per meglio dire, più di quello che i tempi richiedevano; questo almeno è il mio particolare avviso; ma abbiamo di troppo dimenticata la dignità della nazione che noi qui rappresentiamo.

Infatti si vede che la Camera non ha neppure ancora fissato a sè stessa per legge la sua sede: essa è qui in questo locale quasi a beneplacito del Ministero: qui il Ministero muta a suo piacere la disposizione dei locali; ora ci pone a fianchi un ufficio militare, ora appigiona camere a chicchessia ne faccia richiesta; ora siamo impediti dal sortire dal corso dei corrieri, ora dalla guardia nazionale che ci chiude il passo: un forestiere che qui entrasse, meno che ne fosse edotto, non supporrebbe mai che qui avessero stanza i rappresentanti della nazione. Io certo non sono fra coloro che credono che la maestà del Parlamento consista nella pompa: ma giacchè si è voluto conservare al potere esecutivo tutto quel fasto di che era circondata la sovranità nel regime assoluto, bisogna almeno sapere rispettare la sovranità nazionale. Il popolo è logico più di quello che alcuni pensano: giacchè lo avete educato a vedere circondato di lustro uno dei tre poteri, deve almeno vedere qualche atto per cui apprenda che gli altri poteri sono quanto quello dei sovrani. Quindi la Camera comprenderà che non deve più oltre rimanere in questo stato di dimenticanza.

Come sia considerata la Camera l'abbiamo veduto quando si recava al tempio per invocare quella vittoria che doveva fallire alle armi nostre. Passando la Camera dinanzi al palazzo del Senato, la truppa ivi schierata stette colle armi al braccio, quasi arrivasse una turba qualunque di persone. Io non so chi si debba incolpare di quel fatto, so però che non sarebbe stato impunito un tale atto ove fosse stato fatto verso la Corona, so che si debbe provvedere a che più non si rinnovi.

Non ignorate neppure, o signori, come fosse anche sconsigliata, massime dagli agenti del Governo, la deputazione della Camera quando si recava in Genova a raccogliere le ceneri di Carlo Alberto. Io non mi dilungherò in queste enumerazioni, e concludo dicendo che, giacchè si è voluto circondare di esteriori apparenze coloro che rappresentano una parte della sovranità, perchè si crede che con tali apparenze si possa ancora parlare all'immaginazione del popolo, allora la Camera, la quale è pur parte di questa sovranità, anzi quella che rappresenta la sovranità stessa nazionale, deve stabilire anche per sè stessa quel tanto che è giusto, e che la ponga in correlazione cogli altri poteri. Quindi io opino, che la Camera debba quanto prima ordinare una seduta pubblica, o privata, se si vuole, per poter rimediare ai lamentati inconvenienti, e perchè non sorga più in avvenire conflitto di attribuzione fra i due poteri.

PINELLI. Mi corre obbligo di rispondere alle osservazioni che fece il signor deputato Mellana sulla lettera del ministro dell'interno, che venne testè letta dal deputato Valvassori, questore della Camera.

Siccome quella lettera fu da me firmata nell'epoca in cui io reggeva il dicastero da cui essa emanò, così io credo di dover dare spiegazione alla Camera dell'opinione che ivi è spiegata. Sia nello Statuto, come nel regolamento stesso della Camera, non s'incontra disposizione alcuna intorno al modo con cui si debbano reggere le cose della Camera nel tempo che corre tra una Sessione e l'altra, e tanto meno nel tempo che passa tra una ed un'altra Legislatura.

Non è ivi detto che gli uffizi abbiano a stare in permanenza;

che anzi dalle parole dello Statuto apparisce evidentemente che la carica di presidente e quella di segretario sono puramente sessionali, cosicchè al cessare di ogni Sessione cessa il loro ufficio, e cessano quindi tutte le loro attribuzioni e tutte le facoltà che essi potevano esercitare. Dei questori lo Statuto ed il regolamento non fanno menzione, e la Camera ebbe sempre a considerare che l'ufficio dei medesimi potesse bensì tenersi come continuativo nel frattempo da una Sessione ad un'altra, ma non potè disconoscere nel tempo stesso ch'egli doveva reputarsi come sessionale, perchè a ciascuna Sessione veniva anche nominata una nuova questura.

Inoltre è cosa incontestabile che ad ogni mutazione di Legislatura, ad ogni scioglimento del Parlamento, l'ufficio della questura summentovata debba cessare immediatamente dalle sue funzioni, giacchè gl'individui che ne sono investiti sono spogliati in quel caso della qualità di deputati.

Quando venne adunque lo scioglimento del Parlamento, fu interpellato il ministro dell'interno da chi reggeva allora la questura (dal signor deputato Valvassori) onde conoscere a chi e come egli dovesse rendere i suoi conti, o, per dir meglio, consegnare la situazione della cassa che era amministrata dalla questura. Il ministro dell'interno deputò un suo impiegato onde ricevere questa consegna, e s'incaricò di pagar pure tutte le spese che restavano come residuo, e che non potevano soffrire nessuna dilazione perchè si trattava specialmente di mercede agli operai.

Io credo che in ciò il Ministero non abbia certamente mancato a nessuna legge, nè abbia neppure recata la menoma violazione allo spirito della Costituzione. Per altra parte egli fu costretto a così procedere dalla necessità, perchè le Casse pubbliche non riconoscevano ancora la questura, non essendovi una legge la quale specificamente conferisse a questa l'autorità di spedire mandati; ed una prova che le Casse pubbliche non riconoscevano la firma dei questori per rilasciare mandati l'abbiamo nelle norme stesse che si son sempre seguite in tutte le Sessioni parlamentari, in cui dalla questura si dava comunicazione al Ministero dell'interno della somma delle spese; e l'azienda dell'interno spediva poi i mandati, i quali erano pagati dalla tesoriera sulla firma dell'intendente generale dell'azienda dell'interno, e non su quella del questore; quindi siccome non è riconosciuta dai contabili dello Stato la firma dei questori come una firma di scarico, egli ne viene per conseguenza che doveva necessariamente provvedervi quel dicastero di cui fa parte il bilancio della Camera; egli è per questa ragione che il ministro dell'interno, come dissi, scrisse quella lettera del 24 aprile, in cui assunse l'incarico della cassa della Camera ed anche di provvedere pei pagamenti che erano in scadenza. Io riconosco col deputato Mellana, e credo in ciò convengano meco una gran parte, se non tutti i membri di questa Camera, che è pure necessario di venir a provvedere a questo emergente, e stimo pure che sia utile, che realmente la questura della Camera sia considerata come rappresentante la Camera stessa, e quale autorità competente per far spedire i mandati che possono occorrere per le spese, e che perciò vi debba essere un bilancio separato per essa, il quale non abbia nulla di comune col bilancio del Ministero dell'interno; ma sinchè il bilancio della Camera fa parte di quello dell'interno, parmi aver dimostrato come fosse necessario che negl'intervalli tra una Sessione e l'altra vi provvedesse il ministro che presiede a quel dicastero.

Io non so se con un semplice regolamento si potrà a questo provvedere; se non sarà forse più regolare che si faccia una legge formale, la quale venga a stabilire queste norme di con-

tabilità; ma non credo che questa discussione possa intanto interrompere il corso della proposta di legge che viene in oggi presentata. Il ministro dell'interno è nella necessità di far fronte a queste spese; egli è nella necessità di riempire i vuoti che queste spese hanno cagionato al suo bilancio; è perciò venuto a chiedere un credito supplementario, e la Camera non può altrimenti provvedere, salvo che accordando al Ministero un credito supplementario a questo riguardo. Egli è indipendentemente da qualunque risoluzione che si venga a prender su questa legge, che la Camera potrà assumere in seria considerazione il modo con cui si debba regolare per l'avvenire la sua contabilità e costituire la sua amministrazione; al quale proposito io penso che sarà utile, come poc'anzi diceva, di costituire la questura della Camera, come un ufficio che amministri per sé stesso e sia il rappresentante della Camera, e di dichiarare che la questura debba continuar sempre, anche nell'intervallo della proroga delle varie Sessioni come in quello che corre tra una Legislatura e un'altra, affinché si possa dal questore rendere il conto di una scorsa Sessione al questore della Sessione ventura quando sia avvenuto scioglimento.

In tal modo potrà la Camera fare un bilancio preventivo delle sue spese, e sistemarle interamente ed indipendentemente.

MELLANA. Io sono grato degli schiarimenti che ha voluto dare l'onorevole deputato Pinelli, ancorchè, sebbene non troppo a proposito, abbia preso argomento per darli dalle parole da me dette. Infatti io non aveva per nulla giudicato l'operato dell'ex-Ministero, ma, prendendo occasione da questo operato, diceva: importare di provvedere, onde un'altra volta non potesse più accadere il medesimo inconveniente. Ma giacchè è entrato in questa questione, voglio io pure fare una breve osservazione.

L'onorevole Pinelli ci dice: lo Statuto taceva in merito ai questori; quindi io ho creduto che, finita la Sessione, dovessero cessare dall'ufficio loro. Io invece avrei detto: la Camera è un potere sovrano; a lei sola s'appartiene lo statuire sulla sua amministrazione; quindi, tacendo la legge, s'intende che i questori rimangono ancora in ufficio; in ogni caso per nulla ci si può immischiare il ministro; non si tratta che di una diversa interpretazione. Quindi io sono pienamente d'accordo col signor Pinelli, che si debba provvedere per l'avvenire; e quindi credo che la Camera potrebbe passare alla discussione della legge, la quale adesso è una necessità, invitando però la Presidenza a presentare quanto prima un progetto di legge da sottoporre al potere legislativo, perchè venga definita una tale dubbiozza, e provveduto al modo di evitare in avvenire quegli inconvenienti che sono emersi da questa discussione. Ad ottenere questo scopo io propongo un ordine del giorno, nel quale, dopo di aver detto che s'invita la Presidenza a presentare, quanto prima sia possibile, un progetto di legge sulle materie fin qui discusse, inviterei la Camera a passare alla discussione degli articoli della legge che ora ci è sottoposta.

LANZA. Io accetto le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Mellana in proposito della presentata legge, come pure quelle fatte in aggiunta dall'onorevole deputato Pinelli; ma solamente per ottener nel modo più pronto e più facile lo scopo proposto che è quello di provvedere per legge all'amministrazione ed al decoro del Parlamento, io credo che sarebbe utile che la Presidenza della Camera dei deputati procurasse di andar intesa colla Presidenza del Senato, in ordine a questo progetto, poichè esso dovrebbe provvedere con disposizioni legislative, non solo per questa Camera, ma eziandio per quella del Senato, e dovendo quindi essere da que-

st'ultimo anche discusso ed approvato, se le due Presidenze cominceranno ad accordarsi fra di loro sulle massime, sarà più pronta e facile l'adozione della legge.

Per conseguenza io modificarei la proposizione presentata dall'onorevole Mellana in questo senso: chè la Presidenza della Camera, d'accordo colla Presidenza del Senato, procedesse alla formazione di questo progetto di legge, il quale verrebbe sottoposto alla sanzione del Parlamento.

PINELLI. Sicuramente la Presidenza non ricusa quest'incarico quando le venga dato dalla Camera; e trovo utili le osservazioni fatte in proposito dal deputato Lanza, ma formolata però in questi termini la sua proposta, non so se si possa dire assolutamente regolare, perchè si può invitare l'altra Camera ad accettare questa proposta, ma non so se si può dire che la Presidenza della Camera unita colla Presidenza del Senato proceda alla formazione di questo progetto.

LANZA. Mi sarò male espresso, ma la mia intenzione era che si dovesse appunto invitare la Presidenza del Senato a procedere d'accordo per la formazione di questo progetto di legge.

BALBO. Io appoggio l'osservazione dell'onorevole deputato Pinelli, chè, non molto regolare mi pare sia questa proposizione, nè vedo nemmeno in qual modo dessa potrebbe essere messa in esecuzione, nè come si potrebbe ottenere che l'ufficio della Presidenza, ovvero il presidente stesso di una Camera, si conciliasse col presidente dell'altra per formulare una legge, e quale delle due Camere sarebbe la prima a discuterla e adottarla. Pare a me che se forse non si può dire che vi sia in questa proposta veramente un inconveniente od una irregolarità, vi è però un caso, al certo affatto nuovo, nè mi ricordo (forse qualcun altro de' miei colleghi che avrà miglior memoria della mia si ricorderà di qualche analogo esempio), ma io non mi ricordo di nessuna legge, di nessun regolamento in paesi costituzionali fatto in questo modo.

Del resto opporrò anche un'altra considerazione alla proposizione dell'onorevole signor Lanza. Mi pare non sia troppo opportuno tempo per qualsiasi progetto di miglioramento del locale della Camera. E confesso io pel primo che questo locale che occupiamo di presente ha molti inconvenienti, ai quali credo che si potrebbe ovviare in qualche modo non molto costoso. Ma se si tratta di un locale definitivo per la Camera, atteso le considerevoli spese che terrebbero dietro a questa scelta, non ho d'uopo, io credo, di far presente alla Camera quanto nei momenti presenti sarebbe inopportuno questo progetto.

Il Governo del Re è il primo a dimandare l'economia, e credo faccia molto bene.

La Camera insiste anche su questa domanda, e mi pare che debba essa prima dare l'esempio di questa economia cotanto necessaria, adattandosi ad un locale il quale ha, non lo nego, i suoi inconvenienti, prima di proporre per sé stessa delle spese considerevoli.

Del resto mi pare che sarebbe piuttosto il caso di lasciare anche al Governo la cura di pensare a tempo migliore a questo miglioramento; esso avendo naturalmente maggiori cognizioni dei diversi locali e delle varie loro adiacenze, sarebbe più facilmente in grado, e ciò lo farebbe volentieri qualunque Ministero, di offrire alla Camera un migliore locale, qualora ci fosse, ma io non credo questo momento opportuno per parlarne.

MELLANA. Ho domandata la parola unicamente per spiegare l'osservazione da me fatta, e combattuta dall'onorevole deputato Balbo, forse perchè non mi ha bene compreso.

La mia osservazione non era certo diretta a promuovere la

presentazione di un progetto per un palazzo ad uso della rappresentanza nazionale, fabbricato appositamente; io ben so che ciò porterebbe una spesa ingentissima, ed ora sicuramente non è il tempo opportuno a quest'opere di mero lusso, e passeranno molti lustri prima che noi ci troviamo in posizione di farle.

Quando io accennavo al palazzo che deve avere la Camera, io intendevo di dire soltanto, che per legge si deve definitivamente assegnare un palazzo nazionale ad uso della sua rappresentanza, come sarebbe quello nel quale attualmente sediamo; ma che di questo palazzo ne deve esclusivamente avere la polizia e la disponibilità la nostra Presidenza, e non mai il potere esecutivo. Se vi saranno in esso locali oltre il bisogno della Camera, certo potrà la Presidenza porli a disposizione di qualche ufficio del Governo; ma ciò lo potrà soltanto concedere la nostra Presidenza, la quale nel farne la concessione vi apporrà quelle condizioni che il decoro e la decenza del luogo ove risiede la rappresentanza della nazione esigeranno: così non si vedrà più, come al presente, un amalgama incomprensibile in questo locale; mesi sono si stabiliva qui un ufficio appartenente all'intendenza di guerra, per cui la scala stessa serviva ai rappresentanti ed ai molti soldati che dovevansi ivi recare, sicchè non si sarebbe saputo dire, se scala di un quartiere, o d'un Corpo legislativo, fosse la medesima. Vediamo pure tuttodì, anche con pericolo, mescolato nell'uscire dalla Camera rappresentanti e cavalli di posta. (*ilarità*) Vediamo inquilini d'ogni ordine di persone abitare le camere superiori, che potrebbero essere con eguale lucro assegnati ai varii ordini dei nostri impiegati, i quali nell'interesse del servizio e comodo loro potrebbero ivi stabilirsi.

Io diceva quindi, e lo ripeto, che la Camera deve avere un palazzo nazionale per legge a lei assegnato, l'amministrazione del quale deve essere esclusivamente affidata alla nostra Presidenza. Quindi io pregherei l'onorevole conte Balbo a voler ben notare, che non si tratta qui di aggravare maggiormente di spese le finanze dello Stato; ove sia di ciò convinto, spero di averlo assenziente alla mia proposta. Rispondo poi all'onorevole mio amico Lanza, che io sono con lui d'opinione che in molte cose dovrebbe procurare di mettersi d'accordo la Presidenza della Camera con quella del Senato per procedere unitamente alla formazione del progetto, riguardo a quelle disposizioni (e molte ve ne sono) che debbono essere comuni alle due Camere, in merito alle quali sarebbe a desiderarsi di vedere adottate, da ambedue le Assemblee sovrane, consimili provvedimenti. Ma siccome fra le molteplici cose alle quali io ho accennato ve ne sono alcune che possono riguardare solamente la nostra Camera, perciò io non posso aderire alla proposta Lanza; mi associo però con lui nel manifestare il mio desiderio onde la nostra Presidenza procuri di porsi d'accordo in alcuni provvedimenti con quella del Senato, senza però che ciò si esprima in un ordine del giorno.

Quindi io credo di dover insistere puramente nel mio ordine del giorno proposto, e del quale prego il signor presidente a volerne dare lettura alla Camera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto dal deputato Mellana è il seguente:

« La Camera, invitando la sua Presidenza a volere al più presto presentare un progetto di legge per regolare l'amministrazione della Camera stessa, passa alla discussione della presente legge. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Avvi un altro ordine del giorno proposto dal deputato Lanza.

LANZA. Io lo ritiro.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io mi permetterò di osservare alla Camera che sarebbe meglio togliere le parole *progetto di legge*, e dire semplicemente *un progetto da farsi da una Commissione*. La Camera certamente ha diritto di domandare che si pongano nel bilancio generale le spese che si pagano ad essa; ma quando sono poste nel bilancio generale la Camera le amministra come vuole; e quindi io credo che non vi sia necessità d'una legge per questo, e che perciò basti semplicemente dire *un progetto*.

MICHELINI. Io sono perfettamente d'accordo col signor ministro dell'interno, che in questo caso sia necessaria una legge; poichè la Camera amministra ella stessa i fondi che dal bilancio generale gli sono assegnati.

Ed invero è costante che un simile progetto di legge non esiste in nessun paese che sia retto da un Governo rappresentativo; di questo io posso assicurare la Camera. Quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole deputato Pinelli, riguardante la circostanza che i questori non essendo riconosciuti dai contabili del Governo, questi contabili possono non avere alcun riguardo ai mandati spediti da loro, mi pare facile di ovviare a questa difficoltà, quando i fondi votati a favore della Camera passino in una tesoreria speciale della Camera dei deputati; e questo tesoriere speciale conosce sicuramente le firme dei questori, e deve avere per esse il debito riguardo.

Ad ogni modo in nessun caso non è necessaria una legge.

PINELLI. Io credo che si potrebbe forse con un semplice regolamento provvedere a questi casi di cui ragioniamo, e ciò anche stando ai termini dello Statuto, il quale stabilisce che ciascuna delle due Camere, per mezzo di un regolamento, abbia a vegliare all'esercizio delle sue attribuzioni. Ora, siccome nelle attribuzioni della Camera vi è pure quella di provvedere alle spese sue proprie, così un semplice regolamento potrebbe ravvisarsi sufficiente. Ma però qui giova osservare che, tuttavolta che le operazioni della Camera hanno un rapporto colle aziende, è necessario che su quanto concerne questo rapporto sia stabilito per legge, e se la legge non ha precedentemente stabilito che la questura della Camera sia autorità che possa durare senza interruzione, i contabili sono fondati a ricusare le firme dei questori e a non rilasciare i fondi richiesti; e tanto più sono in ciò fondati, inquantochè la legge ha fin qui mantenuto che il bilancio particolare della Camera faccia parte del bilancio del Ministero dell'interno.

Ora da questa disposizione tuttora vigente risulta che nell'amministrazione tutta la contabilità deve passare al Ministero dell'interno; è quindi, ripeto, necessaria una legge, la quale dichiari che le firme dei questori sono sufficienti per sciogliere il contabile dalla sua responsabilità. Quindi io credo che la semplice parola *progetto*, siccome include anche il progetto di legge, si potrebbe adottare; certo però sempre che difficilmente si possa provvedere, salvochè con un vero progetto di legge.

MELLANA. L'onorevole ministro dell'interno, se non erro, è entrato da poco nella sala, e non ha assistito alle osservazioni che io dapprima esponevo in appoggio di questo ordine del giorno.

Se egli fosse stato presente, sono certo che non avrebbe proposto una tale restrizione al mio ordine del giorno, giacchè avrebbe sentito che io accennavo a bisogni ed a provvedimenti ai quali non si può sopperire con un regolamento. Fra le altre cose accennavo a fissare un palazzo alla rappresentanza nazionale, accennavo a che si dovesse da tutti, ove si

presentasse in corpo o per delegazione la Camera stessa, rendere gli onori che s'addicono alla sovranità. Non nego poi che molti provvedimenti che occorrono si possono fare per regolamento: ma la nostra Presidenza, la quale si sarà immedesima nella discussione che ebbe luogo, spero saprà provvedere a tutti i bisogni; ed ella stessa ci presenterà sotto forma di regolamento quelli ai quali con questo mezzo si può provvedere, e ci presenterà un progetto di legge per quei provvedimenti che solo si ponno fare in via legislativa.

Spero quindi che il signor ministro non vorrà insistere nel suo emendamento.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Io ritiro la mia proposta di sopprimere quelle due parole *progetto di legge*.

Però dirò che quello che m'indusse a far tale proposizione è appunto la parola *amministrazione*. Se si fosse sostituita una parola che fosse più larga, allora potrebbe essere necessario un progetto di legge; ma se si parla di amministrazione semplice il progetto di legge non è necessario.

MELLANA. Si dica: *Per provvedere ai bisogni accennati nella discussione.*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del deputato Mellana stato appoggiato è il seguente:

« La Camera, invitando la Presidenza a volere al più presto presentare un progetto di legge, onde provvedere all'amministrazione della Camera stessa, passa alla discussione della legge. »

PINELLI. Io direi: « a volere al più presto presentare un progetto di provvedimento che regoli, » ecc.

PRESIDENTE. Aderisce il signor Mellana?

MELLANA. Aderisco.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'ordine del giorno così concepito:

« La Camera, invitando la Presidenza a volere al più presto presentare un progetto di provvedimento che regoli l'amministrazione della Camera stessa, passa alla discussione della legge. »

DI REVEL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI REVEL. Io non credo che sia regolare che la Presidenza presenti un progetto di provvedimento; se lo presenta essa, chi lo discuterà? Sarà il presidente che verrà a discutere alla tribuna il progetto che ha presentato? Si può invitare la Presidenza a nominare una Commissione per proporre un regolamento, ma presentandolo essa stessa non capisco come possa poi discuterlo al cospetto della Camera ch'essa è chiamata a presiedere; quindi credo che sarebbe meglio il dire: « La Camera invitando il presidente a nominare una Commissione per presentare un progetto di legge su questa materia, passa all'ordine del giorno. »

MELLANA. Sebbene la proposizione Di Revel sia in sostanza conforme alla mia, e solo diversifichi nella forma, anzi la forma da lui proposta sia più conforme alla pratica della Camera, pure, siccome è urgente il provvedere ed emendare gli inconvenienti da me accennati, perciò io debbo oppormi alla proposta dell'onorevole conte Di Revel. Osservo anche, che oltre l'inconvenienza dell'usuale lentezza della Commissione, adottando la proposta Di Revel ci priveremmo dei lumi che deve avere acquistati la Presidenza.

In quanto poi al prender parte alla discussione, se i membri che compongono la Presidenza vorranno sostenere il progetto, discenderanno dal loro seggio; ovvero, ad imitazione del Governo, eleggeranno un oratore per sostenere la discussione del loro progetto.

SANTA ROSA TEODORO. Si potrebbe trasmettere alla

Commissione incaricata del regolamento generale, che è già istituita.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Il deputato Revel propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invitando la Presidenza a nominare una Commissione per preparare e presentare un progetto di provvedimento che regoli la discussa materia, passa all'ordine del giorno. »

(È appoggiato.)

Il signor Mellana aderisce?

MELLANA. Non aderisco.

RADICE. Desidererei sapere che cosa sia la *discussa materia*.

PRESIDENTE. Vuol dire la quistione di cui si trattava prima della presentazione dell'ordine del giorno testè formulato.

RADICE. Mi pare che quando si fa un ordine del giorno si debba spiegare bene a che si riferisce.

DI REVEL. Parmi che non sia nuovo il caso in cui si dica, che si riferisce alla *discussa materia*, quando realmente questa materia è stata trattata, e quando il verbale che si tiene delle sedute ne fa cenno.

Del resto, per togliere gli scrupoli che ci possano essere a questo riguardo, credo che si possa il mio ordine del giorno riferire a quell'articolo dello Statuto, in cui è detto:

« La Camera provvede da sé stessa con appositi regolamenti all'esercizio delle sue attribuzioni. »

TECCHIO. Mi pare assolutamente che non si possa in quest'ordine del giorno fare nessuna allusione coll'articolo 61 dello Statuto, perchè, se siamo a quest'articolo, vediamo che non prescrive altro, se non ciò che si riferisce all'interno della Camera venga determinato per mezzo di un regolamento. Invece ora si vuole che sia nominata una Commissione, la quale proponga e determini le attribuzioni per mezzo di una legge. Dunque, non possiamo riferirci all'articolo 61 dello Statuto.

Del resto, per togliere il dubbio emesso dall'onorevole deputato Radice, si potrebbe dire: « che regoli la materia in quest'incidente discussa. »

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « che regoli l'ora discussa materia. »

MICHELINI. Credo ancor io che non bisogna che ci riferiamo all'articolo 61 dello Statuto (*Rumori*); ma credo che è utile che ci riferiamo all'articolo 77 del regolamento, il quale appunto parla della questura e delle spese della Camera.

Quindi pare che la Commissione di cui si tratta dovrebbe essere incaricata di presentare disposizioni riguardo alla contabilità della Camera; e mi fondo su questa circostanza che l'articolo 77, unico in cui si parli delle spese della Camera, è desunto letteralmente dall'articolo 80 del regolamento della Camera dei rappresentanti del Belgio.

Ora l'articolo 80 è compreso sotto il capo VIII, che è così intitolato: *De la questure et de la comptabilité*.

È vero che un solo dei molti articoli che compongono il regolamento della Camera dei rappresentanti del Belgio è stato approvato nel nostro regolamento, ma ad ogni modo non è men vero che quello di cui si tratta è della contabilità della Camera.

Quindi io proporrei per emendamento alla proposizione dell'onorevole deputato Di Revel che, invece di riferirsi all'articolo dello Statuto, si riferisse alla contabilità della Camera.

PINELLI. Mi rincresce di dover ancora prendere la parola su questo soggetto, ma mi occorre avvertire la Camera, che se l'ordine del giorno si deve riferire alle materie discusse, non si saprà bene quali comprendere, varie essendo le mozioni fatte in questa discussione, alcune delle quali non semplicemente regolamentarie:

Citerò quella che riguarda lo stabilimento di un palazzo veramente nazionale, dove segga il Parlamento, quella che determina la durata della questura, quella che stabilisce anche alcune munificenze che si debbono alla Camera: queste cose, dico, non possono prodursi per via di semplice regolamento interno, perchè si debbono produrre *ad extra*, e per conseguenza debbono necessariamente essere notificate al pubblico, e poste in osservanza per mezzo di provvedimenti legislativi. Quindi io credo che non si possa mai riferire una questione del genere della presente ad un articolo di regolamento, ma si debba invece tenere in termini molto più larghi, come sono quelli delle prime proposte, e che tendevano a che si provvedesse a tutte quelle materie che furono agitate in questa discussione.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini propone il seguente emendamento:

« La Camera, invitando la questura a rendere il conto degli esercizi 1848 e 1849, ed a presentare il bilancio 1851, passa alla discussione della legge. »

MICHELINI. Si può dire: « che regoli l'amministrazione. »

TECCHIO. Se deve regolare l'interna amministrazione, io mi vi oppongo, perchè è contrario affatto all'articolo 61 dello Statuto, il quale vuole che ciò che riguarda all'interna amministrazione sia determinato per regolamento e non per legge.

DI REVEL. Io faccio osservare all'onorevole deputato Tecchio che è detto un provvedimento, senza dire di qual natura esso sarà; e quindi senza specificare se sarà una legge o un regolamento, quando la Commissione avrà esaminata la cosa, allora verrà a fare la sua proposizione, e se vedrà che non sia questione di legge, ma che basti un regolamento, saremo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Quello che ha detto il deputato Tecchio riguarda la proposizione del deputato Michelini.

Il signor deputato Michelini persiste nel suo ordine del giorno?

MICHELINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora viene l'ordine del giorno del deputato di Revel.

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Continua la discussione sull'articolo unico della legge. La discussione generale, se la Camera lo crede, sarà chiusa, e si passerà alla discussione particolare dell'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

TECCHIO. Mi pare che le ultime frasi di questo articolo vogliono che sia riveduto e liquidato il conto.

Esso dice: « È aperto al ministro dell'interno un credito supplementario, ecc., onde sopperire alle maggiori spese occorse in detto anno alla categoria suddetta; » credo che questo conto non sarà stato riveduto e liquidato; almeno, se ciò avviene, la Camera non lo sa, ed in conseguenza mi pare che bisognerebbe sopprimere queste ultime parole, e dire soltanto: « È aperto al ministro dell'interno un credito supplementario di lire 65,805 in aggiunta al fondo stanziato per lo esercizio dell'anno 1849 all'articolo secondo della categoria 17 bis, Parlamento nazionale, del bilancio passivo del di-

castero dell'interno. » Altrimenti, adottando quest'articolo come è proposto, si verrebbe ad approvare il conto, che non potrebbe più esser posto in discussione.

FRANCHI, relatore. Sebbene io non abbia consultato la Commissione a questo proposito, credo che essa non si opporrà all'emendamento che propone l'onorevole deputato Tecchio, e quanto a me vi aderisco interamente.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del deputato Tecchio è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo rilegge:

« È aperto al ministro dell'interno un credito supplementario di lire 65,805 in aggiunta al fondo stanziato all'articolo 2 della categoria. . . »

TECCHIO. Prego l'onorevole nostro presidente di osservare, che in questo caso bisogna aggiungere alcune parole, e dire: « in aggiunta al fondo stanziato per l'esercizio dell'anno 1849 all'articolo. . . »

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo così emendato.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto sull'articolo unico di questa legge, che rimane così concepito:

« *Articolo unico.* È aperto al ministro dell'interno un credito supplementario di lire 65,805 in aggiunta al fondo stanziato per l'esercizio 1849 all'articolo secondo della categoria 17 bis, Parlamento nazionale, del bilancio passivo del dicastero interni. »

Risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	115
Maggioranza	58
Voti favorevoli	108
Voti contrari	7

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BOTTONE CONCERNENTE IL PREZZO DI ABBUONAMENTO AI GIORNALI.

PRESIDENTE. Dovendosi nella tornata di domani rinnovare gli uffici, ed alcuni dei presenti uffici essendo in ritardo a nominare certi commissari, cioè: l'ufficio primo per la legge sulle pensioni di ritiro ai militari della marina, e gli uffici quinto e sesto, per quella della privativa delle poste, s'invitano gli accennati uffici a riunirsi domattina per passare alle richieste nomine.

L'ordine del giorno reca la discussione della legge sulla riforma della tassa dei giornali. Leggo il progetto del deputato Bottone, emendato dalla Commissione (Vedi vol. *Documenti*, pag. 489):

« Art. 1. Il prezzo d'abbonamento, cui sono ammessi i giornali e gli scritti periodici menzionati all'articolo 2 della legge 7 maggio 1848, è fissato nel decimo del prezzo annuale d'associazione nel luogo della loro pubblicazione.

« Art. 2. La norma predetta sarà applicata dal 1° luglio 1850. »

Prima di tutto domando al deputato Bottone se aderisce al progetto della Commissione.

BOTTONE. Aderisco all'emendamento proposto dalla Commissione.

PINELLI. La legge sulla quale viene ora chiamato a deliberare il Parlamento ci viene presentata quale una riparazione di una lesione della giustizia distributiva operata a detrimento dei piccoli giornali, per favorire quelli di grande formato.

Io credo di poter dimostrare che a torto si vuole attribuire tal carattere al presente progetto di legge; e intendo inoltre di provare che non ne è ora opportuna la discussione, specialmente perchè, collegandosi per analogia di materia e di scopo colle leggi di finanza, non è molto stateci presentate dal Ministero, potrà in occasione della discussione di queste venir molto più acconciamente esaminata; laonde io penso che alla Commissione incaricata di studiar quelle leggi debba anche il presente progetto venir rimandato. Due sono poi in specie le ragioni che mi hanno persuaso a prender la parola sopra questo argomento; sta l'una in ciò, che mentre la questione è pur di alta e grave importanza, parecchi fra i membri di questa Camera crederanno probabilmente di doversi astenere dal trattarla, perchè avendo parte alla pubblicazione d'alcun piccolo o d'alcun maggiore giornale, temerebbero forse, pronunziandosi in uno od altro senso, di esporsi ad alcuna taccia che val meglio evitare.

Sono inoltre mosso a favellare dal riflesso che io posso recare in questa discussione un'opinione affatto indipendente e imparziale, non avendo io alcun motivo di peculiare propensione verso i piccoli, anzichè verso i grandi giornali, a tutti essendo noto come io non abbia trovato grande indulgenza, nè presso gli uni, nè presso gli altri. (*ilarità*)

Spiegati i motivi che mi hanno indotto a prendere parte a questa discussione, io entro senza più in materia.

I fautori del progetto di legge, a dimostrare che ella è fatta per riparare un'ingiustizia, mettono innanzi questo ragionamento peccante nella base, perchè fondato sopra un'erronea supposizione. Dicesi, cioè, che se i giornali di piccolo formato sono sottoposti ad una tassa eguale a quella che colpisce i giornali di grande formato, siccome questi ricevono un prezzo di abbonamento assai maggiore, così essere evidente che concorrono in proporzione pure di gran lunga inferiore, con manifesta lesione della giustizia distributiva, a togliere la quale pretesa si propone un nuovo sistema, secondo cui si proporzionerebbe all'ampiezza del formato la quotità del prezzo d'abbonamento per il bollo.

Se consideriamo la tassa del bollo, o quella che ne tiene il luogo, come un vero balzello posto sopra questo ramo d'industria, egli è palese che, secondo le norme indicate dall'articolo 25 dello Statuto, e dal nostro sistema d'imposizioni, e secondo anche quelle che sono indicate dalle teorie stesse che sono più in favore attualmente, egli è palese che la tassa debbe essere proporzionata all'utile che dà ciascun ramo di industria a chi la esercita.

Ora egli è dimostrato che i giornali di grande formato vengono a costare assai più, quattro volte più, di quanto costano i giornali di piccolo formato, d'onde la conseguenza che l'utile da questi sperabile sarà quattro volte minore di quello che possano realmente produrre i giornali di piccolo formato.

Se pertanto si stabilisce una tassa unica nel rapporto tra il piccolo ed il grande giornale dall'uno al quattro, è palese che sarà osservata perfettamente la giustizia distributiva, che verrebbe invece apertamente violata, qualora si invertisse la proporzione.

Egli è d'altronde noto che i grandi giornali, quelli cioè che si occupano più specialmente dell'educazione politica, sia per la grande quantità delle materie che si danno giornalmente

al pubblico, sia per la qualità degli scrittori che importa stipendiare a quest'oggetto, sia per la quantità di questi collaboratori e per le spese della corrispondenza all'estero, richiedono molto maggiori spese, infinitamente superiori al loro prodotto netto, che è e sarà sempre molto piccolo; anzi, se noi miriamo alle condizioni attuali del giornalismo, noi non possiamo dissimularci che tutti i giornali di grande formato sono in perdita, e che non sussistono se non consumando i capitali stessi posti in azioni, o mediante i sussidii che la generosità degli uomini del loro partito loro largisca o procuri.

I piccoli giornali all'incontro, od almeno i principali di questi, ricavano in realtà un utile, grazie alle molto minori spese della loro pubblicazione, talchè possono dar luogo ad una vera speculazione, della quale, se poco guadagnano gli scrittori, non leggiero profitto sanno ricavare gli editori.

Che se così stanno le cose, qual ragione potrebbe mai aversi di migliorare viepiù la condizione di questi giornali, aggravando per contro quella già così trista dei fogli di grande dimensione?

Non è certamente la giustizia che ciò possa consigliare o richiedere. O saravvi invece qualche special motivo che ci persuada di largheggiare in favore dei giornali di piccolo formato?

Anzi tutto io avrei grande difficoltà ad approvare la concessione di alcun favore speciale a questi ultimi, poichè trattandosi di applicare una legge di finanza, ed essendo proclamata dallo Statuto l'uguaglianza di tutti dinanzi la legge, e l'obbligo per tutti i cittadini di contribuire ai carichi pubblici in proporzione dei loro averi, parebbecci peccar affatto contro questi principii, ed essere perciò viziosa d'incostituzionalità una legge che tenderebbe a favorire in tal modo, fuori d'ogni ragione, una classe di persone, le quali nessun diritto avrebbero a tale maggior favore.

Ho detto fuori d'ogni ragione. E per fermo, egli è bensì vero che, sia nella proposizione della legge, sia nella relazione della Commissione, sia anche nelle discussioni che alcune volte ebbero luogo in questa Camera, io udii le molte volte osservare che i piccoli giornali tendono a rendere più compiuta e più feconda l'educazione del popolo, e che perciò, sotto questo rispetto, sono degni dei maggiori riguardi.

Ma tuttavolta ch'io udii questo linguaggio ho dovuto convincermi che non sonovi forse altre parole delle quali siasi in modo così strano abusato.

E primieramente, quando si dice *popolo*, che cosa s'intende? O s'intende con me la nazione, ed allora io dico che alla nazione parlano tanto i grandi che i piccoli giornali, per conseguenza non vi sarebbe una ragione di favore per i piccoli giornali in confronto dei giornali di grande formato.

Che se poi si vuole intendere per la parola *popolo* la parte più minuta della nazione, la meno agiata e la più bisognevole di istruzione, di educazione, io debbo anzi tutto protestare contro quanto v'ha di aristocratico in cotai divisione.

E ne conchiudo che, siccome l'istruzione del popolo vien promossa tanto dai piccoli che dai grandi giornali, non vi è ragione di sorta per favorir i primi a scapito dei secondi. Del rimanente può l'educazione dividersi in morale, civile e politica.

Che le due prime specie, ossia la morale e la civile, si possano in certa guisa fornire per via di assiomi, per via di brevissime dimostrazioni, mentre all'incontro l'educazione politica esige uno svolgimento di teorie e di argomenti, è cosa che io mi restringo ad accennare.

La ragione di tale divario è evidente. La morale, come la civile, ossia, per dir meglio, l'educazione sociale, quella che

congiunge gli uomini tra di loro, è fondata, più che altro, sopra intuizioni dell'animo umano, sopra intuizioni che furono dal Supremo Fattore ingenerate all'uomo, quando lo creò per coltivare il bene, quando lo creò per vivere in società; laonde, tutte le verità di questo genere sono per lor medesime evidenti, e possono essere ridotte in assiomi e con brevissimi argomenti dimostrate.

L'educazione politica invece riguarda più specialmente il modo di governare la società; è un'arte, ed un'arte assai difficile; tutte le conseguenze che diramano dalla quale devono essere necessariamente dimostrate con argomenti molto più sviluppati, con teorie molto più dimostrate. Oltre di che richiede l'educazione politica nelle persone le quali le debbono sentire e farne tesoro, una maggior capacità che non richiedessero le intelligenze e lo sviluppo delle verità morali e sociali. Quindi ne viene la conseguenza, che i giornali piccoli non si possono dire veramente dedicati all'educazione politica, ma debbono invece essere dedicati all'educazione morale e civile; invece l'educazione politica della nazione dee riserverarsi ai giornali di grande formato. Vediamo infatti che i giornali di piccolo formato non possono procedere nelle questioni politiche che per via di proposizioni pochissimo sviluppate o considerate soltanto da un lato, quindi molto atte ad eccitare le passioni, ma non mai atte ad avviare la mente umana sul sentiero del vero e del retto.

Ora possono esservi certamente tempi in cui sia necessario, sia utile il commovere il popolo; ma quando è questione di organizzazione, allora non è più la commozione che si cerca, ma bensì è necessaria la riflessione.

Invece i giornali di grande formato avendo maggior campo sia per la stessa loro forma, sia per la qualità degli scrittori che sogliono esaminare le teorie in modo largo, diffuso e ragionato, contribuiscono veramente alla vera educazione politica, e dirigono l'opinione pubblica, che è regina nei paesi costituzionali.

Nè mi si opponga quanto io stesso poco innanzi ammetteva di certi piccoli giornali: se non ponno convenientemente promuovere l'educazione politica del popolo, giovano invece grandemente all'educazione morale e sociale. Poichè non sono i giornali quotidiani che ciò possono fare, ma bensì i giornali che escono periodicamente sì, ma a qualche maggior intervallo.

Il che io dico per una gran ragione, che cioè la morale troppo ripetuta annoia.

E per fermo, fingiamo un momento che taluno dei giornali piccoli i più accreditati, intralasciata ogni discussione politica, si occupi esclusivamente di morale, attenda per solo un trimestre ad istruire nei loro doveri i padri, i figli di famiglia, il milite della guardia nazionale, l'elettore, ed io vi sto garante che in tre mesi avrà perduti tutti i suoi abbonati. (*ilarità*)

Dunque, i giornali piccoli non è dall'insegnamento della morale che traggono i loro elementi di autorità, di forza, di vita, ma sibbene invece da quella commozione degli animi, figlia delle politiche preoccupazioni, che essi contribuiscono tanto a creare dove ancora non è, ed a mantenere dove già è. Con ciò rimane dimostrato che, se guardisi alla loro speciale natura, questi giornali non possono meritare alcun speciale favore, e che per conseguenza essi non hanno diritto che alla retta giustizia, ed è pur dimostrato che la stretta giustizia non può permettere che ad essi, che sono in migliori condizioni, venga ancora agevolata la via di crescere i lucri, ed invece si aggravi sempre più lo stato dei grandi giornali, che pure è già così lontano dall'essere prospero e fiorente.

Quale sistema seguiremo noi adunque? Io non cercherò provare se sia o no utile il porre una tassa sopra i giornali. È questa una quistione assai grave, intorno alla quale io dirò francamente esser mia opinione che giovi il porla grave il meno che sia possibile, massime che, andando tuttora esenti da qualsiasi gravame la più parte delle industrie, non vedrei perchè si potrebbe gravare più che le altre l'industria del giornalismo. Cionullameno io credo che due principali ragioni persuadano il Governo ad imporre un diritto di bollo sopra i giornali.

Primieramente questi accolgono avvisi; e gli avvisi sono sottoposti dalla legge attuale sul bollo.

In secondo luogo il Governo ha il diritto e il dovere di conoscere il numero dei giornali, e quello degli abbonati di ciascuno, perchè in ciò ha una norma utile sicura per giudicare lo stato dell'opinione pubblica.

Ma questo numero il Governo non potrebbe altrimenti conoscerlo, se non per mezzo di un segno esterno, visibile, quale appunto il bollo. Del resto, io lo ripeto, non credo che si debba in nessun modo gravare la stampa per venirla in modo indiretto a vincolare; tale non è il mio sistema. Quando un'istituzione o quando un fatto lo riconosco dannoso, vado dritto e apertamente contro l'abuso contro il danno, nè cerco una via indiretta.

Nella questione di stampa io professo quest'opinione, che cioè la libertà ci sia indispensabile, perchè sia fondamento del sistema costituzionale. Certo questo sistema trae seco un grandissimo inconveniente, quello cioè della stampa cattiva, ma questo è da annoverare fra quelli ai quali non si può in altro modo riparare se non col rimedio comune a tutte le azioni umane, cioè castigando chi esce dai giusti confini di una onesta libertà.

Che se, o direttamente o indirettamente vieppiù si aggravi ancora la condizione della libera stampa, non andrà gran tempo che colla cattiva soccomberà eziandio la buona, ossia quella stessa che pur è il fondamento ad un tempo e la garanzia delle nostre libere istituzioni.

Riepilogando ora quanto son venuto sin qui discorrendo, il progetto di legge proposto dal deputato Bottone incontra due grandissimi inconvenienti: contiene cioè una vera ingiustizia variando il rapporto della tassa tra i piccoli ed i grandi giornali; l'altro, che mantenendosi in esso il sistema portato dal decreto del 7 maggio 1848, di ammettere gli abbonamenti invece del bollo, togliessi il mezzo al Governo ed alla pubblica autorità di conoscere il grado d'importanza e di influenza di ciascun giornale, constatando il numero de' suoi abbonati, oltrechè si apre ancora l'adito a frodi infinite, non essendovi esempio di alcun giornale che abbia dichiarato esattamente il numero vero de' suoi abbonati. Di più, siccome molti di questi giornali, specialmente quelli di piccolo formato, sono smerciati non tanto per mezzo di associazioni trimestrali e molto meno annuali, quanto per mezzo della vendita giornaliera, ne viene per conseguenza, che bene spesso, neppure volendo, possa l'editore del giornale eseguire puntualmente la legge, la quale per altra parte non assicura alla pubblica autorità alcun mezzo per giungere ad istituire un giusto controllo.

Per le quali considerazioni io conchiudo che si debba sospendere la discussione di questa legge, e rimandarla alla Commissione incaricata delle leggi di finanza, perchè, finchè la tassa dei giornali è considerata come una pubblica finanza, e specialmente come una dipendenza delle finanze e del bollo, egli è palese che, essendo presentata una legge su questa materia, spetta alla Commissione che si occupa di queste

che sia manifestata la forza e la ragione dei partiti. Guai se non ci fossero! Il Governo e l'opinione pubblica non avrebbero luce a discernere gli elementi della forza della nazione; non avrebbero luce da discernere gli elementi coi quali il Governo ha tanta necessità e tanto desiderio di comporre la prosperità delle popolazioni che vi dipendono.

Se dunque i giornali non sono in Piemonte, e sono ben lungi dal poter essere una speculazione profittevole;

Se non vivono che pel bisogno morale che hanno i partiti di far valere i principii che più credono opportuni alla salute della patria;

Se a punire gli abusi che fossero criminali, vegliano i magistrati colle norme del Codice;

Se il vantaggio che ne potrebbe ritrarre l'erario non potrà certamente essere (e non credo che sia bisogno d'istituirne un calcolo) che una misera concorrenza ai bisogni delle pubbliche spese;

Se, oltre a ciò, il Governo e la nazione abbisognano, con una necessità imperiosa, dei giornali, di tutti i colori e di tutte le dimensioni, per avere, quanto più è possibile, luce da vedere e da regolarsi nelle loro politiche risoluzioni;

Io porto opinione che la Camera non vorrà trovare nè opportunità, nè giustizia a cotizzarli d'alcun tributo; e perciò invece della legge complessiva che ci fu ora data a discutere, io propongo il seguente complessivo emendamento:

« È abolito il diritto di bollo dei giornali periodici nazionali, stabilito colla legge 7 maggio 1848, e così pure il diritto di abbonamento trimestrale, cui erano ammessi i gerenti a pagare in surrogazione del diritto di bollo, giusta il disposto dell'articolo 2 della stessa legge. »

JACQUEMOUD GIUSEPPE. Je ne veux point suivre l'honorable préopinant sur le terrain où il a voulu transporter la discussion. J'examinerai la question au point de vue purement financier, car la Commission sur les lois de finances, que j'ai l'honneur de présider, ne peut continuer ses travaux sur la loi du timbre, sans savoir si la Chambre veut laisser subsister un impôt sur les écrits périodiques et si elle entend faire une distinction sur la dimension des journaux.

Qu'il me soit permis de dire d'abord que l'honorable député Fagnani n'a pas tiré toutes les conséquences du principe qu'il a posé. En demandant l'abolition de tout impôt sur les journaux publiés dans le royaume, il aurait dû demander aussi l'abolition de l'impôt de trois centimes qui frappe toutes les feuilles périodiques étrangères; la raison est la même pour les unes comme pour les autres. Je ne suis point exclusif, et je crois que l'instruction peut nous arriver tout aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. J'ai une trop haute opinion du mérite et des talents des hommes qui s'adonnent à la presse périodique dans le royaume, pour supposer qu'ils ne puissent lutter avec les journaux étrangers qu'au moyen d'un droit protecteur. Je dis donc que si la Chambre adopte les principes posés par M. Fagnani, elle doit affranchir de tout impôt non-seulement la presse intérieure, mais encore la presse étrangère.

J'aborde la question en partant du principe qui est posé dans la loi du 5 mars 1836, qui est confirmé dans la loi du 7 mai 1848, et qui est formellement reconnu dans la loi présentée par l'honorable député Bottone, savoir, qu'un impôt doit être perçu sur la publication de tout écrit périodique.

Or, il me sera facile de vous démontrer que la loi du 7 mai 1848 est défectueuse sous le rapport financier, et que celle présentée par M. Bottone est plus défectueuse encore.

Le premier principe d'une loi financière, c'est de ne pas établir des droits illusoire, c'est-à-dire qui soient laissés

entièrement à l'arbitre de celui qui doit les payer, sans que l'État ait le moyen d'établir un contrôle. La loi du 7 mai 1848 offre précisément cet inconvénient. Elle peut se traduire en ces termes: Le trésor acceptera avec reconnaissance la somme que MM. les éditeurs de journaux voudront bien lui payer. Tout au moins, cette loi avait déclaré qu'on devrait également payer le droit pour les feuilles périodiques, qui seraient vendues même sans abonnement préalable; mais le projet de loi actuel les en affranchit entièrement, ce qui est une grande injustice et rend ce projet plus défectueux que la loi qu'il se propose de corriger.

Le seul moyen d'assurer la perception du droit est l'établissement d'un timbre sur toutes les feuilles périodiques. Qu'on l'établisse avec la plus grande modération, par exemple d'un centime par feuille. En supposant qu'un journal paraisse 300 fois par an, il payera trois francs, tandis qu'il paye actuellement quatre francs; mais enfin ce droit sera réel et pèsera également sur tous les journaux, au lieu que, d'après le système actuel et celui qu'on veut lui substituer, le droit n'est perçu que sur la déclaration volontaire de l'imposé. J'aime à croire à la sincérité des déclarations, mais un tel mode de perception est contraire à tous les principes des lois financières: je préférerais admettre même un timbre d'un demi-centime, plutôt que la loi actuelle.

En ce qui concerne les journaux qui ont très-peu d'abonnés, mais qui font une vente considérable de leurs feuilles sur la voie publique, la loi serait tout à fait injuste si elle ne frappait que les abonnements.

Il faut que l'équité préside dans toutes les lois: et qu'importe que la vente ait lieu par abonnement ou par feuille? Le bénéfice en est-il moins réel? Je ne veux aucun privilège pour aucun genre de publication d'écrits périodiques et je désire qu'ils soient tous assujétis à une loi commune, uniforme, régulière, mathématique, sans préférence pour personne.

Cela posé, j'opine pour la révocation de la loi du 7 mai 1848 et pour le rétablissement du droit de timbre. Ami de la liberté de la presse, que je regarde comme le pivot d'un Gouvernement libéral, je repousserai toute proposition qui aurait pour but de l'entraver par des lois financières. En conséquence, je ne voudrais pas que le droit de timbre excédât un centime par feuille, ce qui établirait un droit inférieur à celui proposé par le projet de loi actuel pour les grands journaux; mais j'avoue que je ne mettrais aucune distinction entre les feuilles grandes et petites. Je n'ai point à me plaindre ni des grands, ni des petits journaux: mon opinion est par conséquent très-désintéressée. Si je m'associe au droit le plus minime, si je veux qu'il pèse également sur toutes les feuilles périodiques, quelle que soit leur dimension, c'est pour favoriser le développement du format des journaux dans un intérêt politique, scientifique et littéraire; je ne veux pas donner une prime aux petites feuilles au préjudice des grandes; je ne veux pas mettre un obstacle financier à l'extension des petits journaux. Je fais des vœux au contraire pour qu'ils prennent un développement graduel, qu'ils deviennent plus sérieux, qu'ils approfondissent d'avantage les matières qu'ils traitent, en un mot que la presse se rende toujours plus digne de son importante mission, qui est d'instruire et de moraliser le peuple.

D'après les considérations qui précèdent, il résulte évidemment que si l'on veut laisser subsister un impôt sur les journaux, il doit former un article de la loi sur le timbre: c'est pourquoi j'invite la Chambre à se prononcer sur ce principe et j'appuie la proposition de mon honorable ami M. Pi-

nelli pour le renvoi du projet, dont il s'agit, à la Commission chargée de l'examen des lois de finances.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Bottone.

MELLANA. Se l'onorevole deputato Bottone mel permette, prima che egli incominci il suo discorso vorrei fare una semplice osservazione per rettificare un fatto asserito dal barone Jacquemoud, tutto il discorso del quale si appoggiava ad un fatto erroneo, per cui ne deduceva erronee conseguenze: onde la discussione non proseguiva su questo fallace cammino, intendo rettificare quel fatto. Il signor barone Jacquemoud diceva che i giornali piccoli, siccome per il maggior numero si vendono non in via d'abbonamenti, ma per vendite nelle pubbliche vie e nei negozi, perciò ne avveniva che essi non erano tenuti che a pagare l'equivalente del bollo se non che per i pochi fogli che smaltiscono per abbonamenti, e non per l'altra maggior parte, e che quindi avevauo già un lucro sui giornali di maggiore dimensione, i quali tutti si vendono col mezzo d'abbonamenti. Invece sta in fatto, come si può vedere dal testo della vigente legge, che l'abbonamento che si paga al Governo in compenso del bollo, non si paga per soli numeri degli abbonati che ha un giornale, ma si deve pagare per tutti i numeri non solo che si vendono, in qualsiasi modo essi si vendano, ma anche per quelli che si regalassero, e per quelli che si fa il cambio con altri giornali; vede perciò la Camera che il vantato beneficio per i piccoli giornali non sussiste.

Non nego che si possano far frodi, non nego che questo forse non sia il mezzo migliore per percepire questo diritto: ma nego che sia vero il fatto premesso dal barone Jacquemoud: si legga la legge, giacché giova che la Camera sia rischiarata a questo riguardo.

JACQUEMOUD GIUSEPPE. J'aurai l'honneur d'observer à M. le député Mellana que je fais une distinction essentielle entre la loi du 7 mai 1848 et celle proposée par M. Bottone.

L'article premier de la loi du 7 mai établit un droit de timbre de trois centimes sur toutes les feuilles périodiques venant de l'étranger: l'article 2 établit un abonnement d'un franc par trimestre sur toutes les feuilles qui se vendent par abonnement ou isolément, tandis que la loi proposée actuellement ne fixe un droit que pour les abonnements; et, en affranchissant de tout droit la vente des feuilles périodiques sur la voie publique, elle constitue un véritable privilège en faveur de ce mode de vente; ce qui blesse profondément les lois de l'équité.

BOTTONE. Io incomincerò col rettificare una delle opinioni del signor deputato Pinelli; argomento appunto dalla lettura che si è ora fatta (e che non ripeterò per non attediare la Camera) dell'articolo 5 della legge 7 maggio. Io non ho proposto nel mio progetto di legge d'innovare cosa alcuna a quanto era stabilito dalla legge 7 maggio; è la legge 7 maggio che ha stabilito che per la liquidazione ed esazione del diritto d'abbonamento si starà alla dichiarazione per iscritto del numero d'esemplari esitati.

Aggiungo poi che io ho creduto qui di seguire la massima consacrata dallo Statuto, secondo il quale i tributi devono essere pagati in proporzione delle sostanze di ciascun contribuente. Ora io non so quale massima più semplice vi possa essere per pagare un tributo, che il rilevarlo dal provento stesso che uno ha; del resto ho cercato di attenermi il più che fosse possibile alla legge 7 maggio.

La legge 7 maggio in sostanza viene ad imporre a tutti indistintamente i giornali di gran sesto il diritto di lire quattro annue sul prezzo di associazione, che attualmente esigono. Io ho tenuto questa stessa norma, ed ho proposto che tutti i

giornali, anche i medii, anche i minimi, paghino in proporzione del loro prezzo; così non è già solamente per i piccoli giornali che la tassa venga ridotta; ma si diminuisce eziandio per i giornali delle provincie che hanno un prezzo d'associazione intermedio tra i giornali di piccolo sesto, e quelli di gran sesto.

Il signor Pinelli ha poi fatti diversi riflessi sulla convenienza dei piccoli giornali; ed ha proposto alla Camera di ponderare se fosse conveniente di favorirne lo sviluppo e l'esistenza. A tutte queste riflessioni rispondo che la libertà della stampa è consacrata dallo Statuto; e che se noi vogliamo che essa sia una verità, non la dobbiamo opprimere. Ora, domando io, come può esistere la libertà della stampa per i piccoli giornali, quando si fa loro pagare un terzo del prodotto brutto che essi ritraggono? Non è questo un soffocarla, un opprimerla intieramente? Se si vuole distruggere la piccola stampa, se non si vuole che il popolo sia istruito, se non si vuole che riceva neppure quella poca istruzione che per essi si può avere, abbiasi almeno il coraggio di confessarlo apertamente e di camminare diritto allo scopo. E quanto poi al dire che i piccoli giornali non sono molto adatti ad educare, che la ristrettezza del sesto non permette loro di diffondersi lungamente, di svolgere compiutamente le gravi questioni di politica, io concepisco questo; ma concepisco pure che vi debbe essere, anche in politica, un'istruzione per le classi meno agiate, com'è per le più agiate, allo stesso modo che il popolo si contenta dell'istruzione elementare, mentre le classi più agiate s'istruiscono alle Università. Non togliamo adunque al popolo fin questo mezzo d'istruirsi, tanto più che io credo che anche nei piccoli giornali si possano insegnare grandi verità, e che non sia necessario di estendersi largamente per proclamare una massima utile all'umanità.

Tale è la mia opinione, ed io penso che se la Camera non vuole assolutamente soffocare la piccola stampa, e privare il popolo di un aiuto per la sua educazione, non può ricusarsi a sancire il principio che io cercai di attuare nella legge che ho avuto l'onore di proporre.

PINELLI. Domando la parola per un fatto personale.

Il signor Bottone crede che io abbia detto che la sua proposta porta una variazione al sistema della legge attuale in quanto riflette la base del tributo imposto ai giornali.

Io non ho mai detto ciò; ho detto solamente che la proposta del signor Bottone confermava un cattivo sistema, ossia quello dell'abbonamento, al quale, secondo me, deve invece surrogarsi un sistema di bollo effettivo, salvo a fissare in una somma meno considerevole l'ammontare del medesimo, se sarà riconosciuto troppo grave per la stampa giornalistica la tassa che venne stabilita dalla legge 7 marzo. Ripeto del resto che io ho voluto dimostrare che la giustizia non era lesa dall'eguaglianza della tassa del bollo per i piccoli, e per i grandi giornali; e che non vi era ragione per derogare, in favore dei primi, a questa legge di eguaglianza, ma non fu mia mente di venire con ciò a menomare la libertà della stampa; come i grandi, così tutti i piccoli giornali, hanno diritto alla stretta giustizia, e nulla più; e finché si osservi verso di essi la stretta giustizia, non ponno aver ragione alcuna di richiamo, e non sarebbero certamente fondati ad invocare alcuna disposizione eccezionale, colla quale derogandosi al diritto comune, essi venissero posti in condizione migliore degli altri.

Questo ho voluto dire, e nulla più.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Bon-Compagni.

BON-COMPAGNI. Signori, la proposizione che si è fatta mira a scemare le gravezze che, secondo la legge presente,

pesano sulla piccola stampa, così ad agevolare colla sua diffusione la sua influenza sull'opinione pubblica.

Questa proposizione è ella conseguenza di un principio di giustizia distributiva? È ella conseguenza del disposto dell'articolo 15 del nostro Statuto, secondo il quale i cittadini concorrono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato? Tutte le sostanze, tutti i valori debbono in qualche modo contribuire ai carichi della cosa pubblica, in qualunque mani essi si trovino. Il nostro Statuto, nel proclamare questi principii, intese ad abolire l'ingiustizia antica, secondo la quale esistevano privilegi in favore delle classi più potenti e più ricche, e ad escludere l'ingiustizia recente, professata da alcune scuole, secondo le quali un simile privilegio dovrebbe introdursi in odio di quegli stessi ordini di cittadini. Ma sicuramente quest'articolo non intese dire che tutte le contribuzioni, senza distinzione, debbano imporsi in proporzione degli averi dei cittadini che le pagano; senonchè io abbandono questo argomento e riconduco la questione là dove la posero i propugnatori delle leggi. Il principio sancito nell'articolo 25 dello Statuto, quando s'intenda nel suo senso naturale, mira a far sì che i contribuiti si prendano non sulla rendita brutta, ma sulla rendita netta.

Ora, dalle informazioni che ho potuto raccogliere (informazioni assai vaghe, e che solo mi pervennero dalla pubblica voce), appare che la rendita netta, il profitto dei grandi giornali non esiste; che essi sono tutti o quasi tutti perdenti: al contrario la piccola stampa, o almeno una parte di essa, è in condizione assai più favorevole. In questo caso adunque non accadrebbe più applicare un principio, secondo il quale riuscirebbe più aggravata la grande, e meno la piccola stampa.

Inoltre i lucri della piccola stampa non procedono soltanto dalle associazioni, procedono dalla vendita spicciolata dei fogli, ed anche questo è un elemento di cui si dovrebbe tener calcolo nello stabilire le basi del contributo. Io credo che una riforma sarebbe necessaria nel sistema dell'imposta che pesa sui giornali; io credo che si dovrebbe adoperare affinché fosse meglio conosciuto ciò che chiamano *la materia imponibile*, che sarebbe da adoperare affinché una gran parte di essa non isfuggisse all'azione delle leggi fiscali; ma sinchè noi non abbiamo questi elementi precisi, dai quali debbe dipendere il nostro voto, noi non possiamo pronunciare con sufficiente cognizione; noi non possiamo sancire una legge la quale si fonda su motivi di cui non siamo abbastanza ragguagliati. Epperò la deliberazione che noi prendessimo, qualunque ella si fosse, sarebbe prematura; e se noi adottassimo la proposta che ci viene fatta, ci mostreremmo preoccupati meno dal pensiero di applicare un principio di giustizia distributiva, che non di quello di volere ad ogni modo allargare l'influenza dei giornali di piccolo sesto.

Facendosi ciò da noi, si oprimerebbe saviamente, si provvederebbe, come i tempi richiedono, alla conservazione delle libertà costituzionali?

Fra tutte le libertà, quella della stampa è più facile ad abusarsi, ed è più facile ad abusarsi soprattutto nella stampa dei giornali; i giornali servono di stromento alle parti, sono concitati dalla quotidiana polemica, e non è già questa un'accusa ch'io intenda muovere contro questo o quel giornale, contro questo o quel partito che li adopera; quello che io noto è una conseguenza necessaria della natura delle cose. Questi inconvenienti ebbero luogo da noi, come ebbero luogo dappertutto, nè io mi meraviglio che siano succeduti, mi meraviglio piuttosto che non siano stati più gravi. Al cospetto di una crisi europea che aveva sconvolto non le fondamenta di questo o quel Governo, ma le fondamenta di tutta l'umana

società, in presenza della concitazione che aveva prodotta negli animi una grande e gloriosa impresa, in presenza del dolore di un'immensa sventura nazionale, non potevano a meno di essere concitate tutte le passioni.

Nell'altra Camera del Parlamento si udirono delle voci che accennavano ad una legislazione sulla stampa, molto più stretta, molto più severa di quella che attualmente esista. Io mi affretto a dichiarare che non accetto quest'idea (*Bravo! bravo!*); da qualunque partito venisse una simile proposizione, io la rigetterei: ella ci condurrebbe ad un duello tra lo Stato ed il libero pensiero, ad un duello a morte, in cui qualunque delle due parti combattenti restasse sconfitta sarebbero perdenti in ultimo la civiltà e la libertà della nazione (*Bravo! — Vivi segni di approvazione.*)

Ma tuttavia, se non consento in quella sentenza, non posso a meno di confessare che mi commovono profondamente le considerazioni da cui procede, perchè le credo fondate su fatti veri, perchè le credo comuni a molti buoni ed onesti cittadini della nostra nazione; perchè il desiderio di mantenere l'ordine materiale ed i principii morali, sui quali l'ordine si fonda, quantunque sia meno appariscente, è pur sempre il più profondo, il più tenace dei sentimenti che vivono nell'animo umano.

Nè la libertà può vivere, quando contrasti con quei sentimenti. In questa condizione di cose, sarebbe egli opportuno allargare l'azione della stampa oltre ai confini che le nostre leggi attuali le assegnarono? Sarebbe opportuno allargarla agevolando la diffusione dei giornali che corrono per le mani della parte meno agiata, e perchè meno agiata, meno colta del nostro popolo?

Si è detto che i giornali piccoli erano un istrumento d'istruzione popolare. Signori, io per intima convinzione sono affezionato alla parte politica a cui mi sono associato, ma sono ancora più affezionato all'istruzione ed alla libertà popolare. Se io credessi che queste fossero compromesse, io non esiterei punto ad abbandonare il mio partito; ma per quanto io abbia, nel corso della mia vita, meditato sugli elementi dai quali procede l'educazione e l'istruzione politica dei popoli, non ho mai saputo ravvisarne uno nella piccola stampa. Prima condizione dell'istruzione, prima condizione dell'educazione è l'aggiustatezza delle idee; primo ostacolo a queste è la passione, la parzialità. Ora, la passione, la parzialità, non ponno a meno di essere nei giornali (*Segni di adesione*); la piccola stampa non può contribuire a formare un'opinione pubblica illuminata ed imparziale che è pur sempre la forza che dà la vita a tutte le libertà popolari. I lettori dei piccoli giornali non sono in grado di fare il confronto dei vari argomenti che dall'una e dall'altra parte si adducono. Per la stessa forma estrinseca dei giornali, per la minore coltura di chi li legge, non possono trovarvi luogo le discussioni gravi, mature, illuminate dalle dottrine della scienza e del senno politico: ancora qui ripeto nuovamente, io non accuso questi giornali, io non faccio che descrivere le naturali conseguenze che spontaneamente, che necessariamente procedono dalla natura delle cose.

Io non accolgo adunque la legge che ci è proposta, perchè non siamo abbastanza ragguagliati sui documenti di fatto che dovrebbero condurci a fare una legge buona, perchè il provvedimento proposto non mi pare accettabile per la natura delle disposizioni che introdurrebbe nella nostra legislazione politica, perchè non mi parrebbe buono per le condizioni politiche del paese.

Tuttavia, concedetemi ancora che prima di chiudere questo mio discorso, io faccia una considerazione più generale.

Compito nostro non è allargare le nostre libertà politiche, ma conservarle. Conservarle, non come una lettera morta, nè come una parola infeconda, ma conservarle applicandole a tutte le parti della nostra pubblica amministrazione, facendole passare nelle abitudini del nostro popolo. Le lunghe abitudini delle istituzioni liberali, la loro lunga pratica, è questa la vera educazione politica del popolo.

Ebbene, quest'educazione politica noi non la daremo alla nostra nazione, se quelle che ci parvero sufficienti libertà ieri, se quelle che furono accolte dal plauso universale, si vengono ora a rimproverare come scarse e difettose: se noi avvezzeremo i nostri concittadini ad una continua mutazione, noi ci troviamo a cospetto di due partiti (e qui non parlo del nostro regno, ma delle condizioni generali del mondo civile), noi, dico, ci troviamo al cospetto di due partiti, uno dei quali rende impossibile la libertà esagerandola, l'altro, esagerandosi i timori, ci rinunzierebbe facilmente. Noi dobbiamo provare colla maturità delle nostre deliberazioni, noi dob-

biamo provare colla tenacità del nostro proposito che non possono aver fondamento in questo paese nè le forsennate speranze degli uni, nè gli esagerati timori degli altri. Noi dobbiamo mantenere quell'aspettatezza di principii su cui si fonda quella libertà costituzionale che avrebbe trionfato senza le esorbitanze degli uni e la stolidità reazione degli altri. (Bene! a destra)

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulla tassa d'abbonamento dei giornali;

2° Discussione del progetto di legge sul sistema stradale della Sardegna.

TORNATA DEL 30 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO DEMARCHI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge sulla tassa d'abbonamento ai giornali — Parole in difesa dei deputati Bronzini-Zapelloni relatore, Sineo, Chiò, Mellana, Turcotti, Jacquemoud Antonio e Chenal — Dichiarazioni e spiegazioni del deputato Pinelli — Proposizione del deputato Sineo — Opposizioni alla legge dei deputati Jacquemoud Giuseppe e Novelli — Raguagli del deputato Bronzini-Zapelloni relatore, sul provento all'erario per la tassa dei giornali — Proposizioni dei deputati Moia e Mellana — Mozioni del deputato Sineo — Approvazione della proposta sospensiva del deputato Pinelli — Presentazione dal ministro delle finanze di un'aggiunta al bilancio concernente il servizio delle strade ferrate.*

La seduta è aperta all'una pomeridiana.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, e quindi del seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2803. Il Consiglio delegato di Frontana (provincia d'Ossola),

2804. Il Consiglio delegato di Bognamo (dentro) provincia d'Ossola,

2805. Il Consiglio delegato di Bognamo (fuori) provincia d'Ossola,

Protestano contro i progetti di legge ultimamente presentati alla Camera dal ministro di finanze in ordine ai diritti di insinuazione, di carta bollata, ed altri articoli di rendita demaniale, tendenti a togliere alla provincia d'Ossola quelle immunità che da secoli le competono in virtù di dedizione, e in forza di contratto fattone a titolo oneroso.

2806. Blangini Antonio, di Torino, suggerisce alla Camera alcune modificazioni al suo regolamento interno a fine di rendere più breve e sollecita la discussione delle leggi; e prega

a un tempo che, trattandosi del progetto di legge per l'insegnamento secondario, si provveda alla istituzione di scuole ginnastiche tanto nei collegi nazionali che nelle scuole elementari.

2807. Degnidi Caterina, maritata Giavelli, di Alessandria, narrando di alcuni atti contrarii al disposto dalle leggi che si sono commessi dall'amministrazione del manicomio di detta città, in ordine alla locazione di due botteghe possedute dal medesimo, chiede che tale locazione si mandi effettuare all'asta pubblica, a tenore delle leggi che regolano l'amministrazione de' corpi morali.

2808. Galletti Giuseppe, di Torino, rappresentando come le guardie del detto municipio si fanno talvolta lecito di apertamente violare i diritti de' cittadini, percuotendo, malmenando segnatamente le erbivendole, e manomettendo i loro averi, ricorre alla Camera perchè le piaccia di far invito al Ministero dell'interno di reprimere tali violenze ed abusi di potere.